Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 11 del 15 gennaio 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1477.**
Ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1478.**
Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa . . . . » 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1479.**
Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa . . . . » 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1480.**
Nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa . . . . . . » 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1481.**
Riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari . . . . » 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1482.**
Norme sull'Amministrazione e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica . . . . » 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1483.**
Modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie . . » 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1484.**
Scuole, istituti ed enti dell'Esercito nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili . . . . » 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1485.**
Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità del personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato . . . . » 47

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1477.**

Ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 1.
Configurazione della carica di capo di Stato Maggiore della difesa

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

a) è scelto fra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di grado non inferiore a quello di generale di Corpo d'armata, ammiraglio di Squadra e generale di Squadra aerea;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa;

c) dipende direttamente dal Ministro per la difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare per i problemi interessanti la difesa e al quale risponde della attuazione delle direttive ricevute;

d) è tenuto al corrente dal Ministro della situazione politico-militare per quanto può avere riflesso sulle predisposizioni belliche e sull'impiego delle forze armate;

e) assicura l'unitarietà delle tre forze armate ai fini della difesa del Paese;

f) ha rango gerarchico preminente nei riguardi di tutti i generali dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica;

g) fa parte, in qualità di membro, del Consiglio supremo di difesa;

h) ha alle sue dipendenze, nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni a lui conferiti dalla legge, i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate.

Art. 2.
Attribuzioni nel campo interforze

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

a) sentiti collegialmente i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate, propone al Ministro per la difesa - in base alle necessità difensive del Paese e tenuto conto degli impegni militari assunti in campo internazionale - la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) dà al segretario generale del Ministero della difesa, ai capi di Stato Maggiore delle forze armate e, ove sia utile, alle Direzioni generali tecniche, le direttive d'ordine tecnico-militare necessarie per la attuazione dei programmi approvati dal Ministro per la difesa; è tenuto al corrente dal segretario generale stesso del procedere nella realizzazione dei suddetti programmi;

c) sentiti i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate:

fissa i criteri riguardanti l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle singole forze armate;

propone al Ministro per la difesa le linee fondamentali dell'ordinamento di ciascuna forza armata;

d) è consultato dal Ministro per la difesa sulle principali questioni relative all'organizzazione e alla preparazione delle singole forze armate o che comunque abbiano riflessi sulla efficienza difensiva del Paese nonchè sui problemi ordinativi dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa;

e) per l'esame dei principali problemi interforze, riunisce i capi di Stato Maggiore di forza armata, per incarico del Ministro per la difesa, di propria iniziativa oppure su proposta di uno o più di essi;

f) sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro per la difesa, coordina l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle forze armate, impartendo le necessarie direttive e indirizzando le attività delle forze armate stesse. Con particolare riguardo:

impartisce direttive alle forze armate per la difesa delle frontiere terrestri e marittime, per la difesa del territorio e per la difesa del traffico marittimo;

traccia i criteri generali per la difesa aerea;

sopraintende all'attività addestrativa delle tre forze armate, impartendo le direttive per l'addestramento in cooperazione delle forze armate e definendo i programmi delle esercitazioni interforze;

g) sopraintende al servizio unificato di informazioni delle forze armate il quale provvede, a mezzo dei propri reparti, uffici e unità, ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese, attuando anche l'opera intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo del Paese;

h) nell'ambito delle attribuzioni a lui conferite dalla legge, o per delega del Ministro per la difesa, esercita funzioni ispettive su tutti i comandi, scuole, unità ed enti delle forze armate;

i) segue l'attuazione delle istruzioni impartite, d'ordine del Ministro per la difesa o nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai capi di Stato Maggiore delle singole forze armate;

l) definisce i programmi riguardanti la preparazione dei quadri più elevati e degli Stati Maggiori, per la parte relativa all'impiego coordinato delle tre forze armate.

Art. 3.
Attribuzioni relative ai quadri più elevati

Il capo di Stato Maggiore della difesa viene consultato dal Ministro per la difesa sulla nomina dei capi di Stato Maggiore di forza armata e sulla destinazione nei vari incarichi, in base alle indicazioni dei capi di

Stato Maggiore delle singole forze armate, degli ufficiali generali ed ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente.

Art. 4.

Attività nel campo tecnico-scientifico

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

a) sentiti i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate, fissa gli obiettivi e stabilisce l'indirizzo degli studi e delle ricerche tecnico-scientifiche di interesse comune a più forze armate e dà direttive per gli sviluppi e per la utilizzazione dei risultati;

b) per delega del Ministro per la difesa, mantiene con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo tecnico-scientifico.

Art. 5.

Attribuzioni e attività nel campo internazionale

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

a) mantiene con gli alti Comandi militari alleati i rapporti attinenti ai problemi militari di difesa comune;

b) dichiara, a nome del Ministro per la difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti Consessi militari istituiti nel quadro degli Accordi internazionali di difesa;

c) partecipa alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'addestramento e per i programmi che derivano dalle rispettive pianificazioni, in aderenza alle direttive del Ministro per la difesa e tenuto conto degli impegni militari esistenti;

d) impartisce alle tre forze armate e agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle maggiori esercitazioni internazionali che interessano la difesa;

e) dichiara, a nome del Ministro per la difesa, nei Consessi militari internazionali, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

f) è consultato dal Ministro per la difesa sulle questioni concernenti i rapporti internazionali interessanti la difesa;

g) è consultato dal Ministro per la difesa sulla destinazione ad incarichi in campo internazionale degli ufficiali indicati dai capi di Stato Maggiore di forza armata.

Art. 6.

Ordinamento

Il capo di Stato Maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) è coadiuvato da un sottocapo di Stato Maggiore il quale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa, ed ha grado di generale di Corpo d'armata (o ammiraglio di Squadra o generale di Squadra aerea) in servizio permanente effettivo. Di massima il sottocapo di Stato Maggiore della difesa dovrà appartenere a forza armata diversa da quella del capo di Stato Maggiore della difesa;

b) dispone di un proprio Stato Maggiore, ordinato in reparti e in uffici; ai reparti sono preposti ufficiali generali o ammiragli delle tre forze armate;

c) ha alle sue dipendenze gli organi tecnico-militari e gli Istituti scientifici interforze costituiti nell'ambito della difesa, dei quali determina gli organici nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore.

Il capo di Stato Maggiore della difesa propone al Ministro per la difesa, sentiti i capi di Stato Maggiore di forza armata, gli ufficiali da assegnare allo Stato Maggiore della difesa e agli organi tecnico-militari interforze dipendenti dallo Stato Maggiore della difesa.

Art. 7.

Posizione organica

Il capo di Stato Maggiore della difesa è considerato in soprannumero all'organico della forza armata di appartenenza. In caso di cessazione dalla carica tale soprannumero sarà riassorbito con il verificarsi della prima vacanza nell'organico del corrispondente grado.

CAPO II

STATI MAGGIORI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 8.

Configurazione delle cariche di capo di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

I capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) sono scelti tra gli ufficiali generali od ammiragli della rispettiva forza armata, di grado non inferiore a quello di generale di Corpo d'armata, ammiraglio di Squadra e generale di Squadra aerea;

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per la difesa, udito il capo di Stato Maggiore della difesa;

c) dipendono direttamente dal Ministro per la difesa, di cui sono gli alti consulenti per le questioni interessanti la rispettiva forza armata e dal capo di Stato Maggiore della difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri a questo conferiti dalla legge;

d) sono responsabili, nel quadro delle direttive ricevute, della pianificazione e della programmazione tecnica e delle altre predisposizioni relative all'impiego della rispettiva forza armata;

e) vengono consultati dal Ministro per la difesa sulle questioni che possono comunque interessare l'organizzazione e l'efficienza della rispettiva forza armata;

f) sono tenuti al corrente della situazione politico-militare per quanto può aver riflesso sulle predisposizioni belliche e sull'impiego della rispettiva forza armata;

g) hanno rango gerarchico, nell'ambito della rispettiva forza armata, preminente nei riguardi di tutti gli ufficiali generali od ammiragli.

Art. 9.

Attribuzioni

I capi di Stato Maggiore di forza armata, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro per la difesa e delle direttive del capo di Stato Maggiore della difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri a questo conferiti dalla legge, sono competenti per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni

relative all'impiego della rispettiva forza armata, nonchè per il controllo dell'attuazione delle istruzioni emanate.

Con particolare riguardo essi, sulla base degli indirizzi e delle direttive suddette:

a) sono sentiti collegialmente dal capo di Stato Maggiore della difesa per la pianificazione operativa e per la formulazione dei relativi programmi tecnico-finanziari;

b) impartiscono alle competenti Direzioni generali direttive d'ordine tecnico-militare per la migliore realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro;

c) definiscono i piani operativi particolari di forza armata;

d) determinano:

la composizione, l'organizzazione e lo schieramento delle forze;

le modalità per l'attuazione della mobilitazione;

la regolamentazione nei vari settori di attività tecnico-militare;

i piani degli apprestamenti difensivi;

gli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;

le dotazioni e le scorte di armi, materiali e mezzi;

l'attività addestrativa della quale fissano gli obiettivi e le linee programmatiche;

i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni concernenti armi, materiali e mezzi d'interesse della forza armata;

le esigenze di personale civile per i comandi, le unità, le scuole e gli enti vari della forza armata;

e) promuovono studi relativi:

all'ordinamento della rispettiva forza armata ed alla circoscrizione territoriale che ad esso si riferisce;

al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, al governo disciplinare, ai criteri generali di impiego ed al trattamento economico del personale militare della forza armata;

f) designano al Ministro per la difesa i generali di brigata o maggior generali o contrammiragli e gli ufficiali con qualifica di Stato Maggiore, da destinare nei vari incarichi nell'ambito della rispettiva forza armata, nonchè i colonnelli o capitani di vascello da destinare ai vari comandi o incarichi valevoli per l'espletamento delle attribuzioni specifiche;

g) indicano al capo di Stato Maggiore della difesa, per il personale della rispettiva forza armata:

l'impiego degli ufficiali generali od ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente;

l'impiego degli ufficiali destinati a ricoprire incarichi in campo internazionale;

h) sono sentiti dal capo di Stato maggiore della difesa sull'impiego degli ufficiali della rispettiva forza armata da assegnare allo Stato Maggiore della difesa ed agli organi tecnico-militari interforze da questo dipendenti.

L'attività logistica nell'ambito di ciascuna forza armata è devoluta al capo di Stato Maggiore il quale la esercita tramite un apposito Ispettorato di forza armata; tale organo provvede alla organizzazione, alla direzione e al controllo dei servizi logistici con particolare riguardo per la distribuzione, la conservazione, la manutenzione, la revisione, il raddobbo e la riparazione dei materiali approvvigionati e distribuiti alla forza armata dalle Direzioni generali competenti per materia, nonchè alla gestione statistico-contabile delle scorte, al controllo dei consumi e delle giacenze e alla indicazione alle varie Direzioni generali della ripartizione tra gli organi territoriali dei fondi occorrenti per l'espletamento delle rispettive attività logistiche.

I capi dei Corpi e dei Servizi che svolgono attività logistica sono posti alle dipendenze del capo di Stato Maggiore della rispettiva forza armata.

Art. 10.

Attribuzioni particolari del capo di Stato Maggiore dell'Esercito

E' di specifica competenza del capo di Stato Maggiore dell'Esercito disporre il concorso alla difesa aerea.

Art. 11.

Attribuzioni particolari del capo di Stato Maggiore della Marina

E' di specifica competenza del capo di Stato Maggiore della Marina:

a) definire, in accordo con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, gli apprestamenti, l'organizzazione e le norme di impiego delle aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinate ad essere impiegate dalla Marina;

b) concorrere alla definizione degli apprestamenti e della organizzazione delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra;

c) disporre il concorso alla difesa aerea.

Art. 12.

Attribuzioni particolari del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica

E' di specifica competenza del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica:

a) definire l'organizzazione della difesa aerea e coordinare l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre forze armate;

b) presiedere all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo dell'intero traffico aereo;

c) predisporre, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile.

Le attribuzioni di cui alla lettera *b*) sono esercitate mediante un apposito Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo.

Art. 13.

Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

In relazione alle attribuzioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 i capi di Stato Maggiore di forza armata, ciascuno per la rispettiva forza armata:

hanno facoltà di inoltrare al Ministro proposte relative a leggi e a disposizioni regolamentari;

danno istruzioni, per delega del Ministro, ai competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

Art. 14.

Rapporti con gli organi periferici

I capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nell'ambito delle attribuzioni a loro conferite dalla legge, hanno alle dipendenze rispettivamente:

comandi, ispettorati, grandi unità, reparti, istituti, scuole, enti e servizi dell'Esercito;

alti comandi navali e marittimi, unità, enti autonomi, ispettorati, istituti, scuole e centri di addestramento della Marina;

comandi, ispettorati, reparti, scuole ed enti della Aeronautica.

Art. 15.

Rapporti con autorità militari e civili

Il capo di Stato Maggiore di ciascuna forza armata corrisponde direttamente con le autorità militari e civili nazionali per l'esplicazione dei suoi compiti e con quelle internazionali nei limiti degli accordi di difesa comune.

Art. 16.

Ordinamento

Per l'esercizio delle sue attribuzioni ciascun capo di Stato Maggiore:

è coadiuvato da un sottocapo di Stato Maggiore, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento o di vacanza della carica. Il sottocapo di Stato Maggiore di ciascuna forza armata ha grado di generale di Corpo d'armata o di divisione in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di ammiraglio di Squadra o di divisione in servizio permanente effettivo della Marina, di generale di Squadra aerea o di divisione in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, udito il capo di Stato Maggiore della rispettiva forza armata;

dispone di un proprio Stato Maggiore di forza armata, ordinato in reparti e in uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1478**.

Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 1.

L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente:

Gabinetto del Ministro;

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Ufficio del Segretario generale;

Uffici centrali:

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;

Direzioni generali:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

Direzione generale per il personale militare della Marina;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

Direzione generale per gli impiegati civili;

Direzione generale per gli operai;

Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;

Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;

Direzione generale di commissariato;

Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;

Direzione generale della sanità militare;

Direzione generale delle pensioni;

Direzione generale delle provvidenze per il personale;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale dei servizi generali.

CAPO II

GABINETTO, SEGRETERIE PARTICOLARI E ORGANI DI COORDINAMENTO

Art. 2.

Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione:

un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio;

un segretario particolare;

non più di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto, di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili;

non più di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non più di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia.

In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non più di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

Art. 3.

Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per la difesa hanno la seguente composizione:

un segretario particolare;

non più di due ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o impiegati delle carriere direttiva e di concetto con qualifica non superiore a quella corrispondente al grado di tenente colonnello;

non più di due sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non più di tre sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia.

Non sono ammessi distacchi di impiegati, sotto qualsiasi forma, alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato.

Art. 4.

Il segretario generale del Ministero della difesa è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa, e dipende direttamente dal Ministro; è scelto fra i generali e gli ammiragli in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a quelli di generale di Corpo d'armata, di ammiraglio di Squadra e di generale di Squadra aerea.

Il segretario generale:

dà concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo;

coordina gli affari di maggiore importanza delle Direzioni generali e degli uffici centrali;

dispone di un ufficio composto di:

un capo ufficio, ufficiale generale o ammiraglio, appartenente a forza armata diversa da quella del segretario generale;

un segretario;

non più di quindici ufficiali appartenenti alle tre forze armate o impiegati delle carriere direttiva e di concetto;

non più di ventiquattro sottufficiali appartenenti alle tre forze armate o impiegati della carriera esecutiva, per il servizio di archivio e di copia.

Art. 5.

Nell'ufficio del segretario generale possono essere addetti ai servizi degli archivi riservati, nei limiti organici indicati nel precedente articolo 4, anche ufficiali di grado non superiore a quello di capitano, appartenenti al ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito o al ruolo del Corpo equipaggi militari marittimi o al ruolo servizi dell'Aeronautica.

Art. 6.

Al personale compreso negli organici degli uffici indicati ai precedenti articoli 2 e 3 compete l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni.

Art. 7.

Gli uffici centrali di cui al precedente art. 1 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4.

Ai predetti uffici centrali sono preposti impiegati con la qualifica di direttore centrale o ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.

Le suddette funzioni sono conferite agli ufficiali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa.

Art. 8.

L'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede:

a predisporre gli atti per i rapporti con il Parlamento;

alla elaborazione e alla formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Amministrazione della difesa e all'esame di quelli predisposti da altre Amministrazioni dello Stato;

alla predisposizione ed alle altre incombenze per l'emanazione dei decreti presidenziali e ministeriali che non rientrano nella specifica competenza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali;

alla redazione delle pubblicazioni ufficiali periodiche di competenza;

alla risoluzione di questioni di massima sulla interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di legge vigenti;

ad assistere, nel campo giuridico, gli Stati Maggiori e gli organi centrali del Ministero.

Art. 9.

L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede:

alla formulazione dello schema del preventivo di spesa e alle relative proposte di varianti, nonchè allo esame e alla valutazione del bilancio consuntivo;

all'attribuzione dei fondi stanziati, nel quadro delle direttive ricevute, ai competenti uffici della Difesa;

ad eseguire studi, d'intesa con gli altri uffici del Ministero, in materia di trattamenti economici del personale dipendente dal Ministero della difesa;

a svolgere attività di consulenza finanziaria, economica e sulla gestione dei fondi;

a promuovere direttive di carattere generale in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;

a svolgere attività di carattere amministrativo e finanziario in merito alla cooperazione internazionale.

Art. 10.

L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica:

sopraintende agli studi sulla razionalizzazione delle strutture amministrative e sulla semplificazione delle procedure; ne coordina la realizzazione;

sopraintende agli studi sulla meccanizzazione dei servizi tecnico-amministrativi e ne coordina la realizzazione;

raccoglie, elabora e pone a disposizione degli altri organi centrali dati statistici relativi a funzioni amministrative.

Art. 11.

L'Ufficio centrale per gli allestimenti militari provvede:

a raccogliere e ad elaborare dati e notizie riflettenti la capacità produttiva nazionale e a calcolare le scorte nazionali di materie prime, promuovendone la costituzione, sentiti gli altri Ministeri interessati;

ad effettuare studi, progetti e proposte per la mobilitazione industriale nazionale, per l'incremento della produzione nazionale nei settori che interessano le forze armate e per l'attività degli stabilimenti e degli arsenali militari ai fini delle esigenze civili;

alla tenuta dell'albo unico dei fornitori del Ministero della difesa e alla tutela dei brevetti di interesse militare;

alla tenuta e all'aggiornamento della situazione dei materiali delle forze armate e al coordinamento della attività di classificazione, standardizzazione e codificazione dei materiali.

Art. 12.

L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede:

al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

ai rapporti con il Ministero del tesoro per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo.

Capo III
DIREZIONI GENERALI ED ALTRI ORGANI MINISTERIALI

Art. 13.

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Esercito;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 14.

La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento dei sottufficiali, nonchè dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 15.

La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari volontari del Corpo equipaggi militari marittimi;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare della Marina;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 16.

La Direzione generale per il personale militare della Aeronautica provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria dell'Aeronautica;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Aeronautica;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 17.

La Direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli impiegati civili della Difesa e dei professori delle Accademie e Istituti mili-

tari, nonchè dei magistrati militari e degli ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare. Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al personale anzidetto, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 18.

La Direzione generale per gli operai provvede alla trattazione delle materie relative:

all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, allo addestramento d'intesa con le direzioni generali competenti per ramo di servizio, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli operai della difesa;

agli allievi operai.

Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 19.

La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:

all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;

alla trattazione delle materie relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare della Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce Rossa Italiana;

alla trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'Oro;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 20.

La Direzione generale della armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali di artiglieria e ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 21.

La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonchè per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature ed i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 22.

La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, nonchè i materiali di aviolancio;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 23.

La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni sopraintende, salvo le attribuzioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento

dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace:

alle seguenti attività pertinenti agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 24.

La Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e ai lubrificanti:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 25.

La Direzione generale di commissariato sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonchè ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 26.

La Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio sopraintende:

alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo (ordinarie e speciali);

alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre:

alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù e ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel presente articolo, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.

La Direzione generale della sanità militare sopraintende:

all'attività sanitaria militare;

alle seguenti attività pertinenti ai materiali sanitari e farmaceutici:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 28.

Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cui agli articoli dal 20 al 27 devono essere effettuati in collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori interessati; restano ferme le attribuzioni di carattere logistico devolute ai capi di Stato Maggiore di forza armata per quanto attiene le materie di competenza delle Direzioni generali predette.

Art. 29.

La Direzione generale delle pensioni provvede alle attività concernenti:

il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonchè l'indennità « una tantum » e l'indennizzo privilegiato aeronautico, spettanti al personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa;

il riscatto e il riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

l'autorizzazione del pagamento di indennità connesse al trattamento di quiescenza;

il pagamento degli assegni connessi alle ricompense al valor militare e delle pensioni spettanti agli insigniti dell'Ordine Militare d'Italia;

i progetti per il calcolo dell'assegno integratore in aggiunta alle pensioni di guerra e i progetti di liquidazione delle indennità di buona uscita.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma parecedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 30.

La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende:

alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonchè delle famiglie del personale stesso;

alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonchè a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 31.

La Direzione generale del contenzioso provvede:

alla trattazione del contenzioso speciale in materia di leva;

alla istruttoria ed alle altre incombenze relative ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

alla raccolta ed alla elaborazione degli elementi necessari per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali e per i giudizi che comunque interessano l'Amministrazione della difesa, instaurati davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa ed ai collegi arbitrali;

alla stipulazione degli atti di transazione a seguito degli accordi intervenuti durante lo svolgimento del giudizio;

all'azione di competenza dell'Amministrazione nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa;

alla liquidazione degli indennizzi e dei risarcimenti di danni nelle materie di competenza nonchè delle spese di liti;

alla trattazione di pratiche inerenti ai sinistri e agli infortuni, compresa la stipulazione di transazioni intese a prevenire le liti.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 32.

La Direzione generale dei servizi generali sopraintende:

agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali;

alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;

ai servizi poligrafici ed ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa;

agli archivi generali.

Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali ed a quelle connesse ai trasporti.

La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attività, nonchè di quelli relativi alle spese generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonchè alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 33.

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri può provvedere, su delega del Ministro per la difesa, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza con facoltà analoghe a quelle dei direttori generali.

Art. 34.

E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, un Raggruppamento autonomo comandato da un ufficiale con grado di generale di brigata o corrispondente, con i seguenti compiti:

inquadramento dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comunque impiegati presso il Ministero della difesa e presso gli Stati Maggiori;

inquadramento dei reparti automobilistici dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati per le esigenze del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori.

Art. 35.

E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, l'Ufficio amministrazioni speciali che provvede alla corresponsione degli assegni ai personali militari dipendenti dall'Amministrazione centrale della difesa o che si trovino in speciali posizioni in Italia o all'estero e che non abbiano un proprio centro amministrativo, nonchè alle operazioni amministrative e contabili affidate dal Ministro all'ufficio stesso.

Art. 36.

L'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dalla data stabilita dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, conserva la sola competenza a carattere operativo per le esigenze militari e civili nel campo dell'assistenza al volo e per la difesa aerea ed è posto alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Le attuali attribuzioni tecnico-amministrative dello Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, strettamente connesse all'attività delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, sono trasferite alla Direzione generale competente per materia, con le modalità indicate nel citato art. 40.

Art. 37.

L'Ispettorato del servizio veterinario, dalla data e con le modalità stabilite dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, passa alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito conservando le attuali attribuzioni, salvo quelle d'ordine amministrativo che vengono trasferite alle Direzioni generali competenti per materia.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Entro la data del 1° aprile 1966:

il Gabinetto del Ministro e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato assumono rispettivamente la composizione di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto;

è istituita la carica di segretario generale del Ministero della difesa con il relativo ufficio di cui all'art. 4;

sono costituiti l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, lo Ufficio centrale per gli allestimenti militari e l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Entro la stessa data di cui al comma precedente sono soppressi:

l'Ufficio leggi e decreti costituito presso il Gabinetto a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;

le cariche di segretario generale per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo, con i relativi uffici;

gli uffici costituiti presso ciascuna forza armata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, per il coordinamento dei servizi di bilancio e amministrativi;

il Comitato per la formazione del bilancio di cui al terzo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo.

Sotto la stessa data sono trasferite agli uffici di cui al primo comma del presente articolo le attività ad essi devolute dal presente decreto ed attualmente svolte da altri uffici del Ministero.

Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le date di decorrenza delle trasformazioni, istituzioni e soppressioni di cariche ed uffici previste dai precedenti commi, nonchè l'ordinamento dell'ufficio del segretario generale e degli uffici centrali di cui al primo comma.

Art. 39.

A decorrere dalla data di cui al precedente art. 38 la lettera *c*) del secondo comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente la istituzione del Consiglio superiore delle forze armate, è sostituita dalla seguente:

« *c*) il segretario generale del Ministero della difesa, il quale può farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio addetto al suo ufficio ».

Art. 40.

Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art. 1, il Raggruppamento autonomo di cui all'art. 34 e l'ufficio di cui all'art. 35.

La data di costituzione, l'ordinamento interno delle Direzioni generali e degli Enti predetti nonchè la ripartizione dei rispettivi compiti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, da emanare almeno novanta giorni prima delle date di costituzione e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nei decreti di cui al comma precedente sarà disposta altresì la soppressione delle direzioni generali e degli altri uffici e comandi che attualmente svolgono compiti devoluti dal presente decreto ai costituendi organi.

Art. 41.

Alla data in cui sarà completata l'organizzazione indicata nell'art. 1, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno sostituiti da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e composto: dal segretario generale o, in sua assenza, dal capo del suo ufficio; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate; dagli ufficiali o impiegati che hanno l'effettiva direzione delle direzioni generali e degli uffici centrali; da due rappresentanti del personale.

In assenza del Ministro o del Sottosegretario delegato la presidenza del Consiglio è assunta dal segretario generale; in assenza anche del segretario generale, dal direttore generale più anziano.

Art. 42.

Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e la data prevista dal precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno integrati dal segretario generale, o in sua assenza dal capo del suo ufficio, e dagli ufficiali e impiegati civili che hanno l'effettiva direzione degli uffici centrali e delle direzioni generali che risulteranno costituite alla data di riunione del Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale per gli impiegati civili, i Consigli di amministrazione per il personale ausiliario, operanti presso le direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata, saranno sostituiti da un unico Consiglio di amministrazione con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 44.

Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale degli operai, è istituito, presso il Ministero della difesa, il Consiglio di amministrazione per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

Il Consiglio è composto: dal capo del personale degli operai che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due rappresentanti

degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I quattro membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

Art. 45.

Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e quella prevista dal precedente articolo, rimarranno in funzione per il rispettivo personale operaio gli attuali Consigli di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 46.

Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art. 40, le Direzioni generali per gli impiegati civili e per gli operai, le Commissioni di disciplina operanti presso le Direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata saranno sostituite da un'unica Commissione di disciplina con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

Art. 47.

Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale dei servizi generali, le Commissioni per l'eliminazione degli atti di archivio operanti presso le direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata, saranno sostituite da un'unica Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio, con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 69 del regolamento sugli archivi di Stato, approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e successive modificazioni.

Art. 48.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto o, comunque, con esse incompatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1479**.

Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, numero 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 giugno 1959, n. 352, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse al presente decreto.

E' istituito il ruolo organico della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al presente decreto.

Il personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica presta servizio presso l'Amministrazione centrale e, se di qualifica non superiore ad ispettore generale, può prestare servizio presso i seguenti enti periferici: Comandi militari territoriali di Regione, Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Comandi di Dipartimento militare marittimo, Comandi militari marittimi autonomi, Arsenali marittimi, Comandi di Regione aerea, Direzioni territoriali dell'Aeronautica ed altri enti eventualmente designati dal Ministro con proprio decreto.

Sono abrogati l'art. 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, l'art. 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234, e l'art. 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851, per quanto concerne la surrogazione nel ruolo organico degli impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito destinati alle funzioni di ispettore centrale di zona. E' abrogato, altresì, l'art. 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748, per quanto concerne la surrogazione nel ruolo organico degli impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al presente decreto, si consegue in base al risultato di apposito corso di specializzazione della durata di almeno sei mesi. Al corso sono ammessi a partecipare i consiglieri della carriera direttiva amministrativa di cui alle tabelle numero 2, 3, 4 e 63 in possesso dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di merito distinto a direttore di sezione, nonchè, indipendentemente dal possesso del titolo di studio, gli ufficiali in servizio permanente effettivo che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Le nomine alla predetta qualifica iniziale so-

no conferite, nell'ordine della graduatoria dell'esame finale, nei limiti dei posti stabiliti dal Ministro per la difesa all'inizio del corso. Il corso non può essere ripetuto.

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere trasferiti nel ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, nei limiti dei posti disponibili, gli ufficiali in servizio permanente effettivo e gli impiegati della carriera direttiva amministrativa di cui alle citate tabelle numero 2, 3 e 4 in servizio da almeno tre anni negli uffici organizzazione e metodi del Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente decreto o che abbiano prestato servizio nel passato presso i predetti uffici per un periodo di almeno cinque anni. Il trasferimento ha luogo a domanda, da presentare entro 30 giorni da tale data, nella qualifica corrispondente al grado o alla qualifica posseduti all'atto del trasferimento stesso; a questi fini i gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi militari corrispondenti, sono equiparati, rispettivamente, alle qualifiche della carriera direttiva amministrativa di direttore di sezione, direttore di divisione ed ispettore generale. Il personale è trasferito dando la precedenza a coloro che hanno maggiore anzianità di grado o di qualifica; in caso di parità di anzianità, l'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dalla speciale Commissione di cui al successivo art. 67 sulla base di una graduatoria compilata con riguardo ai seguenti titoli: corsi di specializzazione frequentati, pubblicazioni, incarichi di docenza, lavori svolti nel campo della razionalizzazione dei servizi della Difesa, oltre alla durata e qualità del servizio prestato presso uffici organizzazione e metodi.

I direttori centrali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sono equiparati ai direttori generali.

I direttori centrali sono preposti ad uffici centrali ed a direzioni generali, ovvero sono assegnati a compiti di studio e propulsione nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 2.

Il ruolo organico della carriera direttiva dei commissari di leva dell'Esercito, di cui al quadro 30-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 31 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla legge 27 gennaio 1963, n. 33, è modificato come dalla tabella n. 6 annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 12 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è modificato come dalla tabella n. 7 annessa al presente decreto.

Sono abrogati l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, e il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 250.

Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica.

Art. 4.

Il ruolo organico della carriera direttiva del Servizio chimico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 12 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assume la denominazione di ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, con la consistenza di cui alla tabella n. 8 annessa al presente decreto.

L'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito del personale appartenente al ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico militare è effettuato sulla base della corrispondente qualifica con l'anzianità posseduta.

Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, è richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica o in ingegneria chimica o in fisica o in scienze biologiche.

Il personale avente qualifica di chimico aggiunto o fisico aggiunto è inquadrato nella qualifica iniziale del nuovo ruolo.

Art. 5.

E' istituito il ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del Genio militare, con la consistenza di cui alla tabella n. 9, annessa al presente decreto.

I ruoli organici delle carriere direttive tecniche degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare, di cui al quadro 12-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 12 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo di cui al primo comma è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o chimica o elettronica.

Art. 6.

Alla prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico appartenente ai soppressi ruoli degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare;

b) mediante trasferimento, anche in soprannumero, nella qualifica corrispondente, del personale collocato, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, numero 376, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;

c) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti dei soppressi ruoli degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare, anche se inquadrati in detti ruoli aggiunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale di cui al precedente comma conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Nella prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare è valido, quale titolo di studio, ai fini dell'inquadramento di cui alla lettera *c*), anche il diploma di laurea in architettura.

Art. 7.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici per la Direzione armi e armamenti navali della Marina, di cui al quadro 12-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 12-*a* annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assume la denominazione di ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina con la consistenza di cui alla tabella n. 10 annessa al presente decreto.

Per l'accesso alla predetta carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

Art. 8.

Sono istituiti i ruoli organici della carriera direttiva tecnica dei fisici e degli ingegneri della Marina, con la consistenza di cui alle tabelle numero 11 e 12 annesse al presente decreto.

I ruoli della carriera direttiva tecnica dei fisici e ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi e armamenti navali e del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia della Marina, di cui al quadro 12-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 12-*a* annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi.

Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei fisici è richiesto il possesso del diploma di laurea in fisica; per l'accesso a quella degli ingegneri, il possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica.

Art. 9.

Il personale appartenente ai ruoli organici soppressi per effetto del precedente art. 8 ed ai corrispondenti ruoli aggiunti è inquadrato con la propria anzianità, eventualmente anche in soprannumero, nella corrispondente qualifica come segue:

a) nel ruolo dei chimici della Marina, se in possesso della laurea in chimica o in chimica industriale;

b) nel ruolo dei fisici della Marina, se in possesso della laurea in fisica o in matematica e fisica;

c) nel ruolo degli ingegneri della Marina, se in possesso della laurea in ingegneria.

Il personale avente qualifica di « specialista aggiunto » nel soppresso ruolo del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia è inquadrato nella qualifica iniziale di uno dei predetti ruoli in base al titolo di studio posseduto.

Nella prima attuazione del ruolo degli ingegneri della Marina è valido, quale titolo di studio, ai fini dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti di cui al primo comma, anche il diploma di laurea in architettura.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli aggiunti conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Art. 10.

Il ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica per il Servizio aerologico dell'Aeronautica, di cui al regio decreto 15 aprile 1943, n. 611, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 13 annessa al presente decreto.

Il ruolo di cui al primo comma è conservato ad esaurimento.

Art. 11.

Il personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttive amministrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso anche di uno dei titoli di studio ammessi dal presente decreto per l'accesso alle carriere direttive tecniche e non previsti dagli ordinamenti precedenti, può chiedere di essere inquadrato nella qualifica corrispondente di una delle anzidette carriere direttive tecniche in relazione al titolo di studio posseduto.

La domanda di inquadramento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Detto personale conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica e l'ultimo impiegato del corrispondente ruolo aggiunto, di pari qualifica, ammesso all'inquadramento nel ruolo organico.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale dei ruoli aggiunti di cui al primo comma è disposto anche in soprannumero.

Art. 12.

Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche di cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al presente decreto.

Gli ispettori generali tecnici capi fanno parte degli organi tecnico-scientifici dello Stato Maggiore della difesa e disimpegnano compiti di studio e di alta consulenza tecnica.

Art. 13

Il ruolo organico della carriera di concetto del personale della Giustizia militare, di cui al quadro 30-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 31 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato in ruolo di carriera speciale, di cui alla parte seconda, titolo V, del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con la consistenza di cui alla tabella n. 15 annessa al presente decreto.

Per l'accesso alla carriera del personale dei cancellieri della giustizia militare, istituita a norma del precedente primo comma, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V. del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 14.

Gli impiegati della carriera direttiva speciale dei cancellieri della Giustizia militare provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici e dei servizi ai quali sono preposti per adeguarne la efficienza alle esigenze funzionali dell'amministrazione della Giustizia militare, partecipano a commissioni operanti in seno all'Amministrazione, curano l'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni e vigilano sugli impiegati dipendenti.

In caso di assenza o di impedimento del personale di concetto, o quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati della carriera direttiva speciale esercitano anche le attribuzioni di detto personale.

Art. 15.

Gli impiegati della carriera di concetto dei cancellieri della Giustizia militare svolgono le seguenti mansioni: assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati dai superiori gerarchici; curano, ove necessiti, l'osservanza delle norme tributarie connesse con l'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 16.

La Commissione per il personale della Giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della Giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera istituita a norma dell'art. 13. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio a cancelliere capo del Tribunale supremo militare o a cancelliere capo della Procura generale militare, la Commissione è integrata con il cancelliere capo del Tribunale supremo militare; quest'ultimo, nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, è sostituito dal cancelliere capo di qualifica più elevata e con maggiore anzianità di qualifica.

Art. 17.

L'ammissione al concorso per la nomina a cancelliere capo di terza classe è subordinata al giudizio favorevole della Commissione per il personale della Giustizia militare la quale tiene conto degli elementi di cui al quarto comma dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18.

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto, soppresso per effetto del precedente art. 13, è inquadrato nel nuovo ruolo di carriera speciale, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

L'inquadramento nelle qualifiche della carriera direttiva del nuovo ruolo di cui al precedente comma è effettuato previo giudizio favorevole della Commissione per il personale della Giustizia militare, la quale, a tal fine, tiene conto delle funzioni esercitate e dei precedenti di servizio degli interessati.

Gli impiegati che non ottengano l'inquadramento nella carriera direttiva conservano *ad personam* la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dall'attuale ruolo di concetto, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 198, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano *ad personam* le qualifiche del ruolo di provenienza.

Art. 19.

Il limite di età di 70 anni, previsto per la cessazione dal servizio del cancelliere capo del Tribunale supremo militare dall'art. 19 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, si applica nei riguardi del cancelliere capo del Tribunale supremo militare e del cancelliere capo della Procura generale militare di cui alla tabella n. 15 annessa al presente decreto.

Resta fermo il limite di età di anni 70 stabilito dal citato art. 19 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nei confronti del personale rivestente la qualifica di cancelliere capo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

I ruoli organici delle carriere di concetto: dei ragionieri di artiglieria (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri di artiglieria e della motorizzazione), dei ragionieri geometri (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri del genio militare), del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri di Marina) e del personale di ragioneria dell'Aeronautica, di cui ai quadri 30-*b*, 30-*c* e 30-*d* allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ai quadri 31-*a*, 31-*b* e 31-*c* allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla tabella n. 9, annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915, sono trasformati in ruoli di carriera speciale, di cui alla parte seconda, titolo V, del predetto testo unico, con la consistenza risultante dalle tabelle numero 16, 17, 18 e 19 annesse al presente decreto.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1058, ed è ripristinata la norma di cui alla lettera *f*), comma quarto, dell'art. 1 del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326.

Art. 21.

Il personale appartenente ai ruoli delle carriere di concetto di cui all'art. 20 è inquadrato nei nuovi ruoli di carriera speciale, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

L'inquadramento nelle qualifiche della carriera direttiva dei nuovi ruoli di cui al precedente comma è effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto delle funzioni esercitate e dei precedenti di servizio degli interessati.

Gli impiegati che non ottengano l'inquadramento nella carriera direttiva conservano *ad personam* la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dai soppressi ruoli di concetto nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 198, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano *ad personam* la qualifica del ruolo di provenienza.

Art. 22.

I ruoli organici delle carriere di concetto: dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare, dei periti chimici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito), dei capi tecnici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei periti tecnici industriali dell'Esercito) e dei disegnatori tecnici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei tecnici disegnatori dell'Esercito), di cui alle tabelle numero 1, 2, 3, 4 e 5 allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, e ai quadri 31 e 31-*a* allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti, rispettivamente, dalle tabelle numero 20, 21, 22, 23 e 24 annesse al presente decreto.

Per l'accesso alle carriere di concetto dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità scientifica o diploma di geometra o diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

Per l'accesso alla carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in chimica conciaria o chimica industriale o chimica nucleare o elettronica industriale o elettrotecnica o energia nucleare o fisica industriale o industria cartaria o industria tessile o industria ottica o materie plastiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, oppure del diploma di perito chimico conseguito secondo il precedente ordinamento.

Art. 23.

Il ruolo organico della carriera di concetto dei disegnatori di cartoni animati, di cui al quadro 30-*b* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 31-*a* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

Il personale appartenente al ruolo organico della carriera di concetto soppresso per effetto del primo comma del presente articolo è trasferito nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, di cui alla tabella n. 24 annessa al presente decreto, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Gli interessati conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

Art. 24.

E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei Posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito, di cui alla tabella n. 25 annessa al presente decreto.

Il ruolo organico della carriera esecutiva del personale dei Centri rifornimento quadrupedi, di cui al quadro 50-*b* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-*a* annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

Il personale appartenente al ruolo della carriera esecutiva del personale dei Centri rifornimento quadrupedi, soppresso per effetto del presente articolo, è trasferito nel ruolo di cui al primo comma con la qualifica corrispondente a quella acquisita nel ruolo di provenienza.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza e l'anzianità complessiva di servizio.

Per l'accesso alla carriera di concetto di cui al presente articolo è richiesto il possesso del diploma di perito agrario.

Art. 25.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Accademia navale, di cui al quadro 30-*c* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, (che assume la denominazione di ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale) e quelli dei contabili di Marina, dei periti tecnici industriali e dei periti tecnici disegnatori della Marina, di cui alle tabelle numeri 6, 7 ed 8, allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, ed al quadro 31-*b* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 26, 27, 28 e 29 annesse al presente decreto.

Il ruolo organico interforze del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare, amministrato dalla Marina, di cui alla tabella prevista dall'art. 7 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 30 annessa al presente decreto.

Art. 26.

I ruoli organici del personale delle carriere di concetto dei preparatori dell'Accademia aeronautica, di cui al quadro 30-*d* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, (che assume la denominazione di ruolo dei preparatori di gabinetto della Accademia aeronautica), dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, dei geometri dell'Aeronautica, dei pe-

riti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche e dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 10, 11, 12 e 13 allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, ed ai quadri 31-*c* e 31-*d* allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 31, 32, 33, 34 e 35 annesse al presente decreto.

Art. 27.

I ruoli organici delle carriere di concetto del personale tecnico per il servizio aerologico dell'Aeronautica (assistenti e cartografi), stabiliti con regio decreto 15 aprile 1943, n. 611, e di cui al quadro 30-*e* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 31-*d* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 36 e 37 annesse al presente decreto.

I ruoli del personale di cui al primo comma sono conservati ad esaurimento.

Art. 28.

E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto del personale di segreteria dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 38 annessa al presente decreto.

Il personale del ruolo di cui al precedente comma ha il compito di coadiuvare il personale direttivo nelle funzioni amministrative.

Per l'accesso alla carriera di concetto del personale di segreteria è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 29.

Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di carattere amministrativo e che ne faccia domanda entro 120 giorni dalla data predetta;

b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, compiti di carattere amministrativo e che ne facciano domanda entro 120 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Art. 30.

E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti-traduttori dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 39 annessa al presente decreto.

La nomina a interprete-traduttore di 3ª classe nella carriera di concetto di cui al comma precedente si consegue mediante pubblico concorso per esami, per il quale è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le promozioni ad interprete-traduttore di 2ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad interprete-traduttore di 1ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni di cui ai commi precedenti sono conferite a ruolo aperto.

Le promozioni a primo interprete-traduttore, a interprete-traduttore principale e a interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente, agli interpreti-traduttori di 1ª classe con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, ai primi interpreti-traduttori con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica e agli interpreti-traduttori principali con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 31.

Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di interprete-traduttore e che ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, compiti di interprete-traduttore e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Art. 32.

I ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'Esercito (Amministrazione centrale) e del personale del Genio militare (che assume la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici del Genio militare), di cui al quadro 50-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 40 e 41 annesse al presente decreto.

Art. 33.

Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito, di cui al quadro 50-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato in ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito, con l'organico risultante dalla tabella n. 42 annessa al presente decreto.

Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, nella qualifica corrispondente a quella posseduta, nel seguente ordine di precedenza:

a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva di cui al primo comma del presente articolo;

b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera *a*), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

c) il personale femminile in servizio presso gli uffici periferici inquadrato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'Esercito e nel corrispondente ruolo aggiunto.

Gli impiegati di cui alle lettere *b*) e *c*) devono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale di cui al precedente comma conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato del corrispondente ruolo organico di pari qualifica.

L'inquadramento delle impiegate di cui alla lettera *c*) è effettuato nei limiti dei posti disponibili una volta effettuati gli inquadramenti di cui alle lettere *a*) e *b*).

Gli impiegati del ruolo aggiunto di cui alla lettera *b*) del precedente comma che non chiedano o non conseguano l'inquadramento ivi previsto sono collocati, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera, nel ruolo aggiunto corrispondente al ruolo organico istituito con il presente articolo.

Art. 34.

ruoli organici della carriera esecutiva del personale d'ordine, nonchè quelli degli aiutanti tecnici e degli aiutanti disegnatori (che assumono rispettivamente la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici e di ruolo degli assistenti disegnatori) della Marina, di cui al quadro 50-*c* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-*b* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 43, 44 e 45 annesse al presente decreto.

Art. 35.

Nella prima attuazione del presente decreto possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo degli assistenti tecnici di cui al precedente articolo 34, nel seguente ordine di precedenza:

a) nella qualifica corrispondente, il personale dei ruoli organici delle carriere esecutive della Marina che, alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, da almeno sei mesi era adibito a mansioni di rilevatore statistico, recensore, traduttore e operatore per i servizi dello Stato Maggiore della Marina. Il personale trasferito in detto ruolo conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza;

b) nella qualifica corrispondente o, in mancanza, nella qualifica iniziale gli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive, anche se inquadrati in detti ruoli dopo la data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso lo Stato Maggiore della Marina alla data anzidetta, con le mansioni di cui alla precedente lettera *a*).

Il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) deve presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta. Sulle domande provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Art. 36.

Il ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine dell'Accademia, di cui al quadro 50-*d* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-*c* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 46 annessa al presente decreto.

Art. 37.

I ruoli organici della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici (che assume la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici) e degli assistenti edili dell'Aeronautica, stabiliti con il regio decreto 20 dicembre 1937, numero 2104, e di cui al quadro 50-*d* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-*c* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 47 e 48 annesse al presente decreto.

I ruoli del personale di cui al primo comma sono conservati ad esaurimento.

Art. 38.

Per le esigenze dell'Istituto geografico militare è istituito il ruolo organico della carriera esecutiva dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori, con la consistenza di cui alla tabella n. 49 annessa al presente decreto.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al comma precedente è richiesto il possesso della licenza di scuola media o altro titolo equipollente.

Art. 39.

Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni di disegnatore restitutista o di calcolatore presso l'Istituto geografico militare e ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive dell'Esercito, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, mansioni di disegnatore restitutista o di calcolatore presso l'Istituto geografico militare e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data predetta o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere disposti nei limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di pari qualifica.

Nella prima attuazione del presente decreto i quattro quinti dei posti che rimarranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo, dopo i trasferimenti e gli inquadramenti di cui ai commi precedenti e al successivo art. 53, nonchè dopo i concorsi speciali previsti dal successivo art. 56, possono essere conferiti mediante normale concorso per esami, da espletare tra gli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione dell'Esercito che da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano adibiti alle mansioni di disegnatore restitutista o calcolatore presso l'Istituto geografico militare e siano in possesso del prescritto titolo di studio. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 40.

Per le esigenze dell'Esercito è istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, con la consistenza di cui alla tabella n. 50 annessa al presente decreto.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al comma precedente è richiesto il possesso della licenza di scuola media o della licenza di avviamento a tipo industriale con specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale.

Art. 41.

Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni corrispondenti a quelle proprie del ruolo e che ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive dell'Esercito, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, mansioni corrispondenti a quelle proprie del ruolo e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere *a*) e *b*) può essere disposto nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Art. 42.

Nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine della Marina, di cui alla tabella n. 43 annessa al presente decreto, è istituito il posto di assistente alla vigilanza, con il trattamento economico della qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 229.

La nomina ad assistente alla vigilanza delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è conferita a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati delle carriere del personale ausiliario addetto agli uffici, che abbiano almeno venti anni di servizio di ruolo.

Uno dei tre assistenti alla vigilanza, dopo tredici anni di permanenza nell'anzidetta qualifica, può conseguire, su parere del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico della qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 271.

Art. 43.

E' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva dei dattilografi dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 51 annessa al presente decreto.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al comma precedente è richiesto il possesso della licenza di scuola media o altro titolo equipollente.

L'esame di concorso comprenderà anche una prova pratica facoltativa di stenografia.

Art. 44.

Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale dei ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che ne faccia domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto, sulla base di una graduatoria degli idonei in apposita prova pratica di dattilografia. La conoscenza della stenografia, da accertare attraverso altra prova pratica facoltativa, costituirà titolo preferenziale a parità di punteggio;

b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive di cui alla lettera *a*), anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto che ne facciano domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta, sulla base di una graduatoria degli idonei in apposita prova pratica di dattilografia. La conoscenza della stenografia, da accertare attraverso altra prova pratica facoltativa, costituirà titolo preferenziale a parità di punteggio.

Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

Il personale trasferito o inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

I sottufficiali delle forze armate, per poter accedere, in applicazione dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi, devono superare una apposita prova pratica di dattilografia e, ove ne facciano domanda, una prova facoltativa di stenografia.

Restano ferme, per gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del personale d'ordine di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 36, e al successivo art. 66, le attribuzioni di cui all'art. 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 45.

Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dello Esercito dei massaggiatori, di cui al quadro 50-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato nel ruolo organico della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 52 annessa al presente decreto.

Nel ruolo organico di cui al precedente comma sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella posseduta:

a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui allo stesso comma;

b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera *a*), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impiegati di cui alla lettera *b*) devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Art. 46.

Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva periferica dei telefonisti dell'Esercito, di cui al quadro 50-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato nel ruolo organico della carriera esecutiva dei centralinisti telefonici della Difesa (uffici centrali e periferici), con la consistenza di cui alla tabella n. 53 annessa al presente decreto.

Nel ruolo organico di cui al precedente comma sono inquadrati nel seguente ordine di precedenza, eventualmente anche in soprannumero:

a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui allo stesso comma;

b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera *a*), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

c) i centralinisti telefonici ciechi assunti in applicazione della legge 14 luglio 1957, n. 594, modificata dalle leggi 28 luglio 1960, n. 778, e 5 marzo 1965, n. 155, e inquadrati nella 3ª categoria del personale avventizio. Tali impiegati saranno collocati nella qualifica iniziale del ruolo;

d) gli impiegati dei ruoli aggiunti corrispondenti ad altri ruoli delle carriere esecutive delle tre forze armate che svolgono mansioni di telefonista almeno da un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se inquadrati nei detti ruoli aggiunti dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo.

Gli impiegati di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nel ruolo aggiunto o di assunzione quale avventizio di 3ª categoria, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data suddetta.

Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del secondo comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di pari qualifica.

Art. 47.

E' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 54 annessa al presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma è destinato a prestare servizio presso i centri meccanografici, i centri elettronici ed i laboratori microfotografici dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al primo comma è richiesto il possesso della licenza di scuola media o altro titolo equipollente.

Gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

Art. 48.

Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i centri o laboratori di cui all'art. 47, che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, in servizio da almeno un anno, a tale data, presso i centri o laboratori di cui all'art. 47, che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere disposti nei soli limiti di organico previsti per ciascuna qualifica.

Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Art. 49.

I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e del personale tecnico dell'Amministrazione centrale dell'Esercito, di cui al quadro 70-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle n. 55 e 56 annesse al presente decreto.

Il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale assume la denominazione di ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'Esercito.

I ruoli organici della carriera del personale ausiliario dell'Esercito dei legatori di libri e dei magazzinieri, di cui al quadro 70-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi.

Art. 50.

I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici, del personale tecnico dell'Amministrazione centrale e del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina, di cui al quadro 70-*b* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73-*a* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle n. 57, 58 e 59 annesse al presente decreto.

Il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale assume la denominazione di ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici della Marina.

In sede di prima applicazione i posti disponibili nella nuova qualifica di agente superiore, di cui alla tabella n. 59, sono conferiti a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra coloro che complessivamente abbiano un minimo di permanenza di 10 anni nella qualifica di agente capo.

Art. 51.

I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Aeronautica e del personale tecnico dell'Amministrazione dell'aeronautica (che assume la denominazione di personale tecnico dell'Aeronautica), di cui al quadro 70-*c* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73-*b* allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle n. 60 e 61 annesse al presente decreto.

Il personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Aeronautica può essere assegnato agli uffici centrali e a quelli periferici.

Art. 52.

Tra le mansioni del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici sono comprese quelle di custodia e portierato degli immobili in uso all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica.

L'espletamento dei servizi di custodia e portierato è regolato da appositi disciplinari di servizio, approvati dal Ministro, che prevedono tra l'altro:

a) gli obblighi di servizio del custode;

b) l'eventuale uso gratuito dell'alloggio di servizio;

c) l'eventuale sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza od impedimento, con persona di famiglia, ferma restando la responsabilità personale del custode nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 53.

Il personale civile dei ruoli aggiunti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è inquadrato nei ruoli organici corrispondenti in base alle norme del presente articolo, salvo quanto è diversamente stabilito nei precedenti articoli e nei successivi articoli 54 e 58.

Il personale civile dei ruoli aggiunti di cui al precedente comma deve presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso conserva l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica corrispondente a quella posseduta dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti inquadrati nei ruoli organici siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario ed equi-

parate, ai concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria ed equiparata, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista ed equiparata, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso e qualifiche equiparate, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati già appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo.

Le norme di cui ai precedenti commi avranno applicazione anche nei confronti del personale che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente alla data medesima. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti e sarà effettuato in base a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tale inquadramento.

Sulle domande degli impiegati di cui al primo e quarto comma del presente articolo provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale proveniente dai ruoli aggiunti ha effetto, ferma restando la anzianità di qualifica e di carriera posseduta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla data di compimento della anzianità richiesta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, se successiva.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, nella prima applicazione del presente decreto, qualora nell'ordine di ruolo vi siano impiegati che precedano altri che abbiano una maggiore anzianità di qualifica, tale anzianità è attribuita anche ai primi ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

L'inquadramento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi nei singoli ruoli in ragione di due terzi delle vacanze successive.

Salvo quanto disposto dagli articoli 39, ultimo comma, 56 e 57, i concorsi per la copertura delle vacanze nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al presente decreto dovranno essere indetti in data posteriore al 31 dicembre 1967.

I soprannumeri che, per effetto dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti, si determinino nei ruoli di cui alle tabelle 16, 17, 18 e 19, sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella n. 38, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti di cui all'art. 29 del presente decreto.

I soprannumeri che, per effetto dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti, si determinino nei ruoli di cui alle tabelle 40, 42, 43 e 46, sono compensati lasciando vacanti metà dei posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella n. 51, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti di cui all'art. 44 del presente decreto.

Art. 54.

Il personale femminile già dipendente dall'Amministrazione dell'Esercito, inquadrato nel ruolo aggiunto istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale dei contabili della Marina che alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta di fatto servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, può, in base al titolo di studio posseduto, essere inquadrato, previa domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'osservanza delle norme stabilite nell'articolo precedente, in un ruolo organico dell'Esercito della stessa carriera di appartenenza.

Il personale femminile di concetto ed esecutivo già dipendente dall'Amministrazione dell'Aeronautica, inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Esercito o della Marina, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta di fatto servizio presso l'Amministrazione dell'Aeronautica, può, in base al titolo di studio posseduto, essere inquadrato, previa domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta e con l'osservanza delle norme stabilite nell'articolo precedente, in un ruolo organico dell'Aeronautica della stessa carriera di appartenenza.

Art. 55.

Al personale operaio adibito con carattere permanente, alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, a mansioni non salariali sono estese a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 56.

I posti che nella prima attuazione del presente decreto risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di cui alle annesse tabelle, dopo che saranno stati effettuati i trasferimenti, gli inquadramenti ed i collocamenti in ruolo previsti dai precedenti articoli, saranno conferiti mediante concorso agli impiegati civili di ruolo che appartengano alle carriere della stessa Amministrazione immediatamente inferiori a quelle nelle quali esistono i posti disponibili, che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo al quale aspirano e che abbiano svolto almeno da tre anni le relative mansioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale in possesso del diploma di laurea in lettere od equipollente è ammesso a partecipare al concorso di cui al primo comma per i posti eventualmente disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione di appartenenza, semprechè abbia svolto da almeno tre anni le relative mansioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sulle domande di ammissione al concorso decide il Ministro per la difesa, tenendo conto della effettiva natura delle mansioni svolte e della qualità del servizio, sentito il Consiglio di amministrazione o, per gli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina nei ruoli di cui alle tabelle numeri 5, 38, 39, 51, 52, 53 e 54, la speciale Commissione di cui all'art. 67.

Il concorso consisterà in un colloquio sui servizi di istituto, preceduto, per l'accesso alle carriere direttive, da una prova scritta a carattere teorico pratico avente attinenza ai servizi medesimi, nella quale deve essere riportato, ai fini dell'ammissione al colloquio, un punteggio non inferiore a sette decimi.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei candidati per l'accesso alle carriere direttive è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono così composte:

a) per l'accesso alle carriere direttive, da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da quattro membri, uno dei quali docente universitario e gli altri tre scelti tra gli impiegati di carriera con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) per l'accesso alle carriere di concetto, da un presidente, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, e da quattro membri, scelti tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

c) per l'accesso alle carriere esecutive, da un presidente, scelto tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, e da quattro membri, scelti tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario, per ciascuna delle Commissioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sono disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

I posti che risultino ancora disponibili, dopo effettuati i concorsi previsti dai commi precedenti, sono conferiti mediante normale concorso per esami da indire tra gli impiegati non di ruolo, compresi quelli di cui all'art. 64 del presente decreto, della categoria corrispondente alla carriera cui appartiene il ruolo per il quale è indetto il concorso, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 57.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 35 e 53 ed i concorsi speciali previsti dall'art. 56, rimarranno disponibili nel ruolo organico degli assistenti tecnici della Marina di cui alla tabella n. 44 annessa al presente decreto, possono essere conferiti mediante normale concorso per esami, da espletare tra i capi operai e gli operai di 1ª categoria della Marina, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano superato uno dei corsi di perfezionamento per radar o per telecomunicazioni o per elettrotecnica applicata svolti presso la Marina, nonchè tra coloro, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni presso lo Stato Maggiore della Marina con mansioni di rilevatore statistico, recensore, traduttore e operatore per i servizi dello stesso Stato Maggiore. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 58.

Il ruolo organico della carriera di concetto del personale dei direttori degli aeroporti civili dell'Amministrazione dell'Aeronautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è soppresso.

Gli impiegati del ruolo aggiunto istituito in corrispondenza al ruolo organico di cui al precedente comma, che non abbiano ottenuto l'inquadramento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, possono chiedere di essere inquadrati nel ruolo organico della carriera di concetto del personale di segreteria o, se in possesso dello specifico titolo di studio, in altro ruolo organico della carriera di concetto dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 29, lettera *b*), e dell'art. 53 del presente decreto.

I ruoli organici del personale civile dell'Aeronautica di cui al presente decreto si intendono già ridotti agli effetti dell'art. 12 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 59.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva speciale del personale delle cancellerie giudiziarie militari, dopo l'inquadramento previsto nel precedente art. 18, sono conferiti agli impiegati che rivestono la qualifica di cancelliere e che hanno superato la prova di esame di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, mediante scrutinio per merito comparativo effettuato dalla Commissione del personale della Giustizia militare, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del citato regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nelle qualifiche iniziali delle altre carriere direttive speciali, dopo l'inquadramento previsto dal precedente art. 21, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo:

a) agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo risultati idonei nei concorsi di merito distinto e negli esami di idoneità di cui agli articoli 176 e 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo che abbiano riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di « ottimo » e che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art 370 del citato testo unico o si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

I posti che risultino ancora disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive speciali di cui al secondo comma sono conferiti mediante colloquio sui servizi di istituto agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo che abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a quello di « distinto » e che siano in possesso dei requisiti di cui al citato primo comma dell'art. 370 del predetto testo unico o si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice è costituita da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da quattro membri, uno dei quali docente universitario e gli altri tre scelti fra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 60.

Tutti i posti di primo archivista disponibili anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono conferiti con il sistema previsto dall'art. 371, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 61.

Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità di cui agli articoli 164 e 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da un esame speciale costituito da una prova scritta e da una prova orale entrambe a carattere teorico pratico, aventi attinenza ai servizi d'istituto. Per l'ammissione alla prova orale deve essere riportato un punteggio non inferiore a sette decimi. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene la votazione di sei decimi.

All'esame speciale di cui al comma precedente sono ammessi gli impiegati in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami di idoneità di cui ai citati articoli 164 e 368 del testo unico, ferme restando, per quanto riguarda il requisito dell'anzianità, le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Le Commissioni esaminatrici dell'esame speciale di cui al primo comma del presente articolo sono composte ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Sempre nella prima applicazione del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo:

a) i posti che, ai sensi degli articoli 176 e 370 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrebbero essere conferiti mediante esame di idoneità per la promozione alle qualifiche di primo segretario od equiparate;

b) tutti i posti disponibili nella qualifica di primo archivista od equiparate, dopo gli eventuali scrutini per merito assoluto previsti per la promozione alla stessa qualifica dall'art. 371 del testo unico predetto.

Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a*) del quarto comma del presente articolo gli impiegati che abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 176, quarto comma, e dall'art. 370, del testo unico citato, ferme restando le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo gli impiegati che abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 185, n. 1, del testo unico, ferme restando le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico, nella prima applicazione del presente decreto, si prescinde dai termini previsti dagli articoli medesimi ai sensi delle norme di cui alle leggi 28 ottobre 1962, n. 1526 e 12 dicembre 1964, n. 1337.

Nella determinazione del rapporto di cui agli articoli 368, 370 e 371 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione od equiparate, di primo segretario od equiparate e di primo archivista od equiparate, non è computato il numero degli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere direttive, di concetto ed esecutive inquadrati nei rispettivi ruoli ordinari per effetto del presente decreto.

Art. 62.

Le promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate e a primo segretario o qualifiche equiparate, conferite in sede di prima applicazione del presente decreto mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 368, primo comma, lettera *a*) e all'art. 370, primo comma, lettera *a*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 6, ultimo comma, della legge 19 ottobre 1959, n. 928, all'art. 10, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e all'art. 3 della legge 17 aprile 1957, n. 270, avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le promozioni a primo archivista o qualifiche equiparate conferite in sede di prima applicazione del presente decreto mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 371, primo comma, lettera *a*), del testo unico sopracitato, all'art. 11, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e all'art. 3 della legge 17 aprile 1957, n. 270, avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 63.

Le anzianità stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per l'ammissione ai concorsi, agli esami ed agli scrutini per il conseguimento delle promozioni sono ridotte a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

Il beneficio di cui al primo comma non può essere attribuito più di una volta.

Art. 64.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministero della difesa può collocare nelle categorie degli impiegati civili non di ruolo, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, nei limiti dei contingenti di categoria e di servizio - Esercito, Marina, Aeronautica - da stabilirsi con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro e comunque per un contingente massimo di 1800 unità:

a) il personale che, alla data del 31 ottobre 1965, disimpegni almeno da due esercizi finanziari un incarico di studio nell'interesse dei servizi della Difesa ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) coloro che, comunque, alla predetta data, prestino almeno da due anni la loro opera con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa con retribuzione a carico dello stato di previsione della spesa di detto Ministero;

c) coloro che, occupati negli ultimi tre anni anteriori alla data predetta, per un periodo continuativo di almeno due anni, presso uffici operanti in Italia di organismi militari internazionali o di singoli Stati esteri, facenti parte della Comunità atlantica, siano stati licenziati prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 65.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle tabelle numero 2, 3 e 4 annesse al presente decreto e già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale pos-

sono essere assegnati agli uffici periferici soltanto previo loro consenso, salvo in caso di promozione conseguita dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 66.

Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla costituzione della Direzione generale degli impiegati civili del Ministero della difesa sono istituiti i ruoli unici del personale civile della Difesa di cui alle tabelle numero 63, 64, 65, 66 e 67.

Dalla data prevista dal precedente comma sono trasformati in ruoli ad esaurimento i ruoli del personale civile dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui alle tabelle numero 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 40, 42, 43, 46, 55, 56, 57, 58, 60 e 61 ed in relazione ai posti di organico in essi occupati sono lasciati vacanti altrettanti posti di corrispondente qualifica nei ruoli unici in base al quadro di corrispondenza di cui alla tabella n. 62.

I ruoli ad esaurimento di cui al precedente secondo comma e quello di cui alla tabella n. 5 sono soppressi dal 1° gennaio 1973. Il relativo personale da tale data è inquadrato nei ruoli unici di cui al primo comma in base al quadro di corrispondenza di cui alla tabella n. 62 ed all'anzianità di qualifica; in caso di parità di anzianità di qualifica la precedenza è stabilita dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione unico della Difesa o, qualora non ancora costituito, la Commissione di cui al successivo art. 67, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti dallo stesso ruolo.

Il personale in soprannumero nei ruoli soppressi è mantenuto in tale posizione nei ruoli unici; per il riassorbimento dei soprannumeri nei ruoli unici continuano ad essere applicate le disposizioni sul riassorbimento degli stessi soprannumeri nei ruoli soppressi.

I vincitori dei concorsi in via di espletamento od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* sono nominati nei corrispondenti ruoli unici del personale se già costituiti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente terzo comma.

Le promozioni derivanti dalla prima applicazione del presente decreto per i ruoli da unificare nella medesima carriera delle tre forze armate avranno decorrenza identica coincidente con quella di chiusura dell'ultimo Consiglio di amministrazione per gli scrutini di promozione alla stessa qualifica.

Art. 67.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione unico del Ministero della difesa, per i provvedimenti concernenti il personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici di cui alle tabelle numero 5, 38, 39, 51, 52, 53 e 54, per le domande di trasferimento e inquadramento dello stesso personale, nonchè per i provvedimenti relativi al personale da ammettere ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale di detti ruoli unici a norma del terzo comma dell'art. 56 o da nominare negli stessi ruoli ai sensi del penultimo comma dell'art. 66, si pronuncerà una speciale Commissione presieduta dal Ministro per la difesa o, per delega, da un Sottosegretario di Stato e composta:

a) dal Segretario generale;

b) dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate;

c) da tre direttori generali civili, ivi compresi quelli preposti alle direzioni generali degli impiegati civili e degli operai, e da altrettanti ufficiali con funzioni di direttori generali; essi sono nominati con decreto del Ministro per la difesa;

d) da un rappresentante del personale civile per ognuna delle tre forze armate, designati dagli altri membri dell'anzidetta Commissione e nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Le funzioni di segretario della Commissione speciale di cui al primo comma saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa di una delle direzioni generali del personale civile delle tre forze armate o della direzione generale per gli impiegati civili della Difesa, se costituita, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 68.

Per l'amministrazione del personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici della Difesa provvederà, sino a quando non sarà istituita la Direzione generale per gli impiegati civili della Difesa, una delle direzioni generali del personale civile delle tre forze armate, designata dal Ministro per la difesa con proprio decreto. Alla stessa direzione generale è rimessa la istruttoria delle domande di trasferimento o inquadramento e la predisposizione dei provvedimenti relativi. Per il personale degli stessi ruoli unici sarà competente la Commissione di disciplina istituita presso la forza armata di cui fa parte quest'ultima direzione generale.

Art. 69.

Negli articoli nei quali si fa riferimento a corrispondenze di qualifica, tale corrispondenza è quella che si ricava dai coefficienti di stipendio in vigore al 31 dicembre 1964.

Art. 70.

In caso di trasferimento in ruoli organici di personale appartenente ad altri ruoli organici l'ordine di precedenza nelle qualifiche è determinato dall'anzianità posseduta da ciascuno nella qualifica corrispondente del ruolo di provenienza e, in caso di pari anzianità di qualifica, dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti da uno stesso ruolo.

Per l'inquadramento nei ruoli di nuova istituzione del personale dei ruoli aggiunti, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 53, per quanto riguarda l'anzianità di carriera e di qualifica ed il posto nel ruolo, la precedenza tra gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno pari anzianità di qualifica è determinata dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti da uno stesso ruolo.

Art. 71.

Con regolamento di esecuzione saranno determinati i programmi per gli esami di concorso e di promozione.

Sino a quando non sarà stato emanato il regolamento di cui al precedente comma i programmi saranno stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 72. — VILLA

TABELLA N. 1

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva amministrativa della Difesa

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
900	Direttore generale o Direttore centrale	11

TABELLA N. 2

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva amministrativa dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale	44 (*a*)
500	Direttore di divisione	72
402	Direttore di sezione	107
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	189
229	Consigliere di 3ª classe	
		412 (*a*)

(*a*) Di cui 10 con compiti ispettivi.

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva amministrativa della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale	21 (*a*) (*b*)
500	Direttore di divisione	32
402	Direttore di sezione	44
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	87
229	Consigliere di 3ª classe	
		184 (*a*)

(*a*) Di cui 5 con compiti ispettivi.

(*b*) Un ispettore generale può essere destinato presso la Lega navale italiana in posizione di fuori ruolo.

TABELLA N. 4

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale	24 (*a*)
500	Direttore di divisione	31
402	Direttore di sezione	53
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	117
229	Consigliere di 3ª classe	
		225 (*a*)

(*a*) Di cui 5 con compiti ispettivi.

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale	3
500	Direttore di divisione	5
402	Direttore di sezione	10
		18

TABELLA N. 6

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa

QUALIFICA	Organico
Commissari di leva	172

TABELLA N. 7

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale geografo	1
500	Ingegnere geografo capo	2
402	Ingegnere geografo superiore	2
325	Ingegnere geografo principale	6
271	Ingegnere geografo	
		11

TABELLA N. 8

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale chimico, fisico e biologo o capo di laboratorio chimico, fisico e biologo	3
500	Chimico, fisico e biologo capo reparto	8
402	Chimico, fisico e biologo assistente	12

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Chimico, fisico e biologo coadiutore 1ª classe	37
271	Chimico, fisico e biologo coadiutore 2ª classe	
		60 (*a*)

(*a*) Quaranta posti sono riservati a laureati in chimica o in ingegneria chimica, venti posti a laureati in fisica o in scienze biologiche.

TABELLA N. 9

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del Genio militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale ingegnere	1
500	Ingegnere capo	2
402	Ingegnere superiore	4
325	Ingegnere principale	11
271	Ingegnere	
		18

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale chimico	1
500	Chimico capo	5
402	Chimico superiore	6
325	Chimico principale	18
271	Chimico	
		30

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale fisico	1
500	Fisico capo	3
402	Fisico superiore	5
325	Fisico principale	15
271	Fisico	
229	Fisico aggiunto	
		24

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale ingegnere	1
500	Ingegnere capo	3
402	Ingegnere superiore	4
325	Ingegnere principale	13
271	Ingegnere	
		21

TABELLA N. 13

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera direttiva tecnica per il Servizio aerologico dell'Aeronautica (ad esaurimento)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale geofisico	1
500	Geofisico capo	2
402	Geofisico superiore	2
325	Geofisico principale	6
271	Geofisico	
		11

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriere direttive tecniche

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
900	Ispettore generale tecnico capo	2
		2

TABELLA N. 15

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera speciale dei cancellieri della Giustizia militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera direttiva	
670	Cancelliere capo del Tribunale supremo militare	2
	Cancelliere capo della Procura generale militare	
500	Cancelliere capo di 1ª classe	4
402	Cancelliere capo di 2ª classe	9
325	Cancelliere capo di 3ª classe	13
	Carriera di concetto	
271	Cancelliere di 1ª classe	38
229	Cancelliere di 2ª classe	
202	Cancelliere di 3ª classe	
		66

TABELLA N. 16

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera speciale dei ragionieri di artiglieria e della motorizzazione

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera direttiva	
670	Ispettore di ragioneria	3
500	Direttore di ragioneria di 1ª classe	20
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe	55
325	Vice direttore di ragioneria	96

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera di concetto	
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	300
202	Vice ragioniere	
		474

TABELLA N. 17

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera speciale dei ragionieri del Genio militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera direttiva	
670	Ispettore di ragioneria . . .	2
500	Direttore di ragioneria di 1ª classe	17
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe	45
325	Vice direttore di ragioneria .	77
	Carriera di concetto	
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	238
202	Vice ragioniere	
		379

TABELLA N. 18

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera speciale dei ragionieri di Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera direttiva	
670	Ispettore di ragioneria . . .	1
500	Direttore di ragioneria di 1ª classe	6
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe	15
325	Vice direttore di ragioneria .	26
	Carriera di concetto	
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	82
202	Vice ragioniere	
		130

TABELLA N. 19

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera speciale del personale di ragioneria dell'Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera direttiva	
670	Ispettore di ragioneria . . .	2
500	Direttore di ragioneria di 1ª classe	9
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe	25
325	Vice direttore di ragioneria .	43

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera di concetto	
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	135
202	Vice ragioniere	
		214

TABELLA N. 20

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Topografo capo	3
402	Topografo principale	8
325	Primo topografo	15
271	Topografo	
229	Topografo aggiunto	45
202	Vice topografo	
		71

TABELLA N. 21

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Cartografo capo	2
402	Cartografo principale . . .	5
325	Primo cartografo	9
271	Cartografo	
229	Cartografo aggiunto	29
202	Vice cartografo	
		45

TABELLA N. 22

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologici dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito chimico, fisico e tecnologo capo	4
402	Perito chimico, fisico e tecnologo principale	10
325	Primo perito chimico, fisico e tecnologo	17
271	Perito chimico, fisico e tecnologo	
229	Perito chimico, fisico e tecnologo aggiunto	54
202	Vice perito chimico, fisico e tecnologo	
		85

TABELLA N. 23

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito tecnico industriale capo	18
402	Perito tecnico industriale principale	42
325	Primo perito tecnico industriale	73
271	Perito tecnico industriale	232
229	Perito tecnico industriale aggiunto	
202	Vice perito tecnico industriale	
		365

TABELLA N. 24

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito tecnico disegnatore capo	12
402	Perito tecnico disegnatore principale	28
325	Primo perito tecnico disegnatore	49
271	Perito tecnico disegnatore	156
229	Perito tecnico disegnatore aggiunto	
202	Vice perito tecnico disegnatore	
		245

TABELLA N. 25

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
402	Agente principale	1
325	Primo agente	2
271	Agente	4
229	Agente aggiunto	
202	Vice agente	
		7

TABELLA N. 26

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'accademia navale

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
402	Preparatore di gabinetto principale	1
325	Primo preparatore di gabinetto	1
271	Preparatore di gabinetto	2
229	Preparatore di gabinetto aggiunto	
202	Vice preparatore di gabinetto	
		4

TABELLA N. 27

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei contabili di Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Gestore capo	21
402	Gestore principale	52
325	Primo gestore	89
271	Gestore	283
229	Gestore aggiunto	
202	Vice gestore	
		445

TABELLA N. 28

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito tecnico industriale capo	26
402	Perito tecnico industriale principale	63
325	Primo perito tecnico industriale	109
271	Perito tecnico industriale	346
229	Perito tecnico industriale aggiunto	
202	Vice perito tecnico industriale	
		544

TABELLA N. 29

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito tecnico disegnatore capo	10
402	Perito tecnico disegnatore principale	23
325	Primo perito tecnico disegnatore	40
271	Perito tecnico disegnatore	131
229	Perito tecnico disegnatore aggiunto	
202	Vice perito tecnico disegnatore	
		204

TABELLA N. 30

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto
del personale tecnico per l'energia nucleare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito nucleare capo	5
402	Perito nucleare principale . .	11
325	Primo perito nucleare . . .	20
271	Perito nucleare	
229	Perito nucleare aggiunto . .	64
202	Vice perito nucleare	
		100

TABELLA N. 31

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei preparatori di gabinetto della Accademia aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
402	Preparatore di gabinetto principale	1
325	Primo preparatore di gabinetto	1
271	Preparatore di gabinetto . .	
229	Preparatore di gabinetto aggiunto	2
202	Vice preparatore di gabinetto	
		4

TABELLA N. 32

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto
dei periti tecnici industriali della Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito tecnico industriale capo	7
402	Perito tecnico industriale principale	16
325	Primo perito tecnico industriale	28
271	Perito tecnico industriale . .	
229	Perito tecnico industriale aggiunto	90
202	Vice perito tecnico industriale	
		141

TABELLA N. 33

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei geometri dell'Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Geometra capo	4
402	Geometra principale	10
325	Primo geometra	19
271	Geometra	
229	Geometra aggiunto	67
202	Vice geometra	
		100

TABELLA N. 34

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito tecnico disegnatore capo	4
402	Perito tecnico disegnatore principale	8
325	Primo perito tecnico disegnatore	14
271	Perito tecnico disegnatore . .	
229	Perito tecnico disegnatore aggiunto	45
202	Vice perito tecnico disegnatore	
		71

TABELLA N. 35

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Perito tecnico disegnatore capo	2
402	Perito tecnico disegnatore principale	5
325	Primo perito tecnico disegnatore	8
271	Perito tecnico disegnatore . .	
229	Perito tecnico disegnatore aggiunto	25
202	Vice perito tecnico disegnatore	
		40

TABELLA N. 36

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto degli assistenti del servizio aerologico dell'Aeronautica (ad esaurimento)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
402	Assistente principale	2
325	Primo assistente	4
271	Assistente	14
229	Assistente aggiunto	
		20

TABELLA N. 37

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei cartografi per il servizio aerologico dell'Aeronautica (ad esaurimento)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
402	Cartografo principale	2
325	Primo cartografo	4
271	Cartografo	14
229	Cartografo aggiunto	
		20

TABELLA N. 38

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto dei segretari della Difesa

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Segretario capo	36
402	Segretario principale	90
325	Primo segretario	171
271	Segretario	603
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
		900

TABELLA N. 39

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
500	Interprete-traduttore capo	3
402	Interprete-traduttore principale	8
325	Primo interprete-traduttore	14
271	Interprete-traduttore di 1ª classe	45
229	Interprete-traduttore di 2ª classe	
202	Interprete-traduttore di 3ª classe	
		70

TABELLA N. 40

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva del personale d'ordine dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico degli uffici	18
271	Archivista capo	262
229	Primo archivista	521
229	Assistente alla vigilanza	1
202	Archivista	1432
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		2234

TABELLA N. 41

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva degli assistenti tecnici del Genio militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico superiore	7
271	Assistente tecnico capo	37
229	Primo assistente tecnico	74
202	Assistente tecnico	252
180	Assistente tecnico aggiunto	
		370

TABELLA N. 42

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico degli uffici	66
271	Archivista capo	959
229	Primo archivista	1922
202	Archivista	5280
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		8227

TABELLA N. 43

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva del personale d'ordine della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico degli uffici	22
271	Archivista capo	317
229	Primo archivista	632
229	Assistente alla vigilanza	1
202	Archivista	1740
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		2712

TABELLA N. 44

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico superiore	6
271	Assistente tecnico principale	32
229	Primo assistente tecnico	64
202	Assistente tecnico	218
180	Assistente tecnico aggiunto	
		320

TABELLA N. 45

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva degli assistenti disegnatori della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente disegnatore superiore	4
271	Assistente disegnatore capo	20
229	Primo assistente disegnatore	40
202	Assistente disegnatore	136
180	Assistente disegnatore aggiunto	
		200

TABELLA N. 46

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva del personale d'ordine dell'Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico degli uffici	14
271	Archivista capo	212
229	Primo archivista	422
229	Assistente alla vigilanza	1
202	Archivista	1162
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		1811

TABELLA N. 47

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva degli assistenti tecnici dell'Aeronautica (ad esaurimento)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
271	Assistente tecnico capo	5
229	Primo assistente tecnico	20
202	Assistente tecnico	145
180	Assistente tecnico aggiunto	
		170

TABELLA N. 48

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva degli assistenti edili dell'Aeronautica (ad esaurimento)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
271	Assistente edile capo	1
229	Primo assistente edile	5
202	Assistente edile	34
180	Assistente edile aggiunto	
		40

TABELLA N. 49

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Disegnatore restitutista superiore o calcolatore superiore	4
271	Disegnatore restitutista capo o calcolatore capo	18
229	Primo disegnatore restitutista o primo calcolatore	36
202	Disegnatore restitutista o calcolatore	122
180	Disegnatore restitutista aggiunto o calcolatore aggiunto	
		180

TABELLA N. 50

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico superiore	1
271	Assistente tecnico capo	6
229	Primo assistente tecnico	13
202	Assistente tecnico	48
180	Assistente tecnico aggiunto	
		68

TABELLA N. 51

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
271	Dattilografo capo	150
229	Primo dattilografo	300
202	Dattilografo	1050
180	Dattilografo aggiunto	
157	Vice dattilografo	
		1500

TABELLA N. 52

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli Ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
202	Massaggiatori e massofisioterapisti	40
180	Massaggiatori e massofisioterapisti aggiunti	
		40

TABELLA N. 53

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva dei centralinisti telefonici della Difesa

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
202	Telefonisti	132
180	Telefonisti aggiunti	
		132

TABELLA N. 54

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Operatore e perforatore tecnico superiore	6
271	Operatore e perforatore tecnico capo	30
229	Primo operatore e perforatore tecnico	59
202	Operatore e perforatore tecnico 1ª classe	201
180	Operatore e perforatore tecnico 2ª classe	
157	Operatore e perforatore tecnico aggiunto	
		296

TABELLA N. 55

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
180	Commesso capo	3
173	Commesso	105
159	Usciere capo	942
151	Usciere	
142	Inserviente	
		1050

TABELLA N. 56

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera ausiliaria del personale tecnico dell'Esercito

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
173	Agente tecnico capo	1
159	Agente tecnico	6
		7

TABELLA N. 57

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
180	Commesso capo	2
173	Commesso	70
159	Usciere capo	628
151	Usciere	
142	Inserviente	
		700

TABELLA N. 58

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera ausiliaria del personale tecnico della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
173	Agente tecnico capo	1
159	Agente tecnico	3
		4

TABELLA N. 59

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera ausiliaria per il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
180	Agente superiore	60
173	Agente principale	90
159	Agente capo	400
151	Agente	
		550

TABELLA N. 60

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
180	Commesso capo	1
173	Commesso	35
159	Usciere capo	314
151	Usciere	
142	Inserviente	
		350

TABELLA N. 61

MINISTERO DELLA DIFESA

Carriera ausiliaria del personale tecnico dell'Aeronautica

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
173	Agente tecnico capo	1
159	Agente tecnico	17
		18

TABELLA N. 62

MINISTERO DELLA DIFESA

Quadro di corrispondenza per i ruoli unici del personale civile della Difesa

RUOLI UNICI DELLA DIFESA	RUOLI ESERCITO	RUOLI MARINA	RUOLI AERONAUTICA	RUOLO UNICO
1) Ruolo organico della carriera direttiva amministrativa	Ruolo organico della carriera direttiva amministrativa	Ruolo organico della carriera direttiva amministrativa	Ruolo organico della carriera direttiva amministrativa	Ruolo organico della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi
2) Ruolo organico della carriera speciale dei ragionieri	Ruolo organico della carriera speciale dei ragionieri di artiglieria e della motorizzazione Ruolo organico della carriera speciale dei ragionieri del genio militare	Ruolo organico della carriera speciale dei ragionieri	Ruolo organico della carriera speciale del personale di ragioneria	
3) Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici	Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici	Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine	Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine	
4) Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici	Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici	Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici	Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici	
5) Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale tecnico	Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale tecnico	Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale tecnico	Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale tecnico	

TABELLA N 63.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa

(Riepilogo delle tabelle numeri 2, 3, 4 e 5)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
670	Ispettore generale	92 (*a*)(*b*)
500	Direttore di divisione	140
402	Direttore di sezione	214
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	393
229	Consigliere di 3ª classe	
		839 (*a*)

(*a*) Di cui 20 con compiti ispettivi.
(*b*) Un ispettore generale può essere destinato presso la Lega navale italiana in posizione di fuori ruolo.

TABELLA N. 64

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico della carriera speciale dei ragionieri della Difesa

(Riepilogo delle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
	Carriera direttiva	
670	Ispettore di ragioneria	8
500	Direttore di ragioneria di 1ª classe	52
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe	140
325	Vice direttore di ragioneria	242
	Carriera di concetto	
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	755
202	Vice ragioniere	
		1197

TABELLA N. 65

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa

(Riepilogo delle tabelle numeri 40, 42, 43 e 46)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
325	Assistente tecnico degli uffici	120
271	Archivista capo	1750
229	Primo archivista	3497
229	Assistente alla vigilanza	3
202	Archivista	
180	Applicato	9614
157	Applicato aggiunto	
		14984

TABELLA N. 66

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa

(Riepilogo delle tabelle numeri 55, 57 e 60)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
180	Commesso capo	6
173	Commesso	210
159	Usciere capo	
151	Usciere	1884
142	Inserviente	
		2100

TABELLA N. 67

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa

(Riepilogo delle tabelle numeri 56, 58 e 61)

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
173	Agente tecnico capo	3
159	Agente tecnico	26
		29

Viste n. 67 tabelle:
Il Ministro per la difesa: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1480.**

Nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 9 ottobre 1964, numero 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ruoli organici

Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero della difesa, sono istituiti i seguenti ruoli organici:

1) ruolo del personale operaio addetto alle lavorazioni degli arsenali, aeroporti, stabilimenti, officine, opifici e degli altri luoghi militari di lavoro;

2) ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie, in relazione alla classificazione prevista dal successivo art. 2.

Le dotazioni organiche di tali ruoli sono fissate, per ciascuna categoria, dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Sono soppresse le piante organiche degli operai di ruolo del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e successive modificazioni.

Art. 2.

Classificazione del personale operaio

Il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali è inquadrato nelle seguenti categorie con il trattamento economico previsto per ciascuna categoria dalla tabella *B* allegata al presente decreto:

categoria dei capi operai;
categoria degli operai specializzati;
categoria degli operai qualificati;
categoria degli operai comuni.

Art. 3.

Qualifiche di mestiere

Nella tabella *C* allegata al presente decreto sono elencate, distintamente per il ruolo delle lavorazioni e per il ruolo dei servizi generali, le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.

Art. 4.

Determinazione vacanze nei ruoli organici

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno, a seguito di collocamento a riposo per limiti di età, nelle categorie del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, sia il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie medesime, sia le relative qualifiche di mestiere.

Con lo stesso decreto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per la difesa può disporre che tutti o parte dei posti disponibili di cui al precedente comma vengano portati in aumento della dotazione organica delle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro ruolo.

Le vacanze che nel corso dell'anno dovessero verificarsi per cause diverse dal collocamento a riposo, e così quelle non utilizzate, saranno portate in aumento dei posti disponibili per l'anno successivo.

Art. 5.

Nomina in ruolo e passaggi a categorie superiori

La nomina in ruolo ed il passaggio a categorie superiori, eccezion fatta per quanto dispone l'articolo seguente per gli allievi operai e l'art. 8 per i capi operai, hanno luogo soltanto per pubblici concorsi, da effettuare con l'osservanza delle norme di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, mediante prova d'arte, esperimento pratico, od a scelta sulla base della valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali dei concorrenti, conformemente a quanto previsto nei relativi bandi in rapporto alla qualifica di mestiere richiesta per ciascun posto messo a concorso.

Gli operai del Ministero della difesa che partecipano ai concorsi di cui al precedente comma per il passaggio a categoria superiore precedono nella graduatoria a parità di merito, sia i candidati dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, sia i candidati esterni.

Art. 6.

Allievi operai

I posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali vengono conferiti, fino al limite massimo della metà, a domanda e senza concorso, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, agli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità previsto dall'art. 4 della legge medesima negli ultimi due anni.

La nomina in ruolo viene disposta nella categoria degli operai qualificati, o in quella degli operai comuni, a seconda che l'attestato di idoneità di cui al precedente comma si riferisca a qualifica di mestiere per la quale nella tabella *C* allegata al presente decreto sia prevista, come iniziale, la categoria degli operai qualificati o quella degli operai comuni.

I rimanenti posti vengono conferiti per pubblico concorso.

Il primo ed il quarto comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, sono abrogati.

Art. 7.

Decorrenza della nomina in ruolo

Le nomine ad operaio nelle diverse categorie dei ruoli del personale delle lavorazioni e del personale dei servizi generali decorrono, agli effetti giuridici, da data non anteriore al 31 dicembre dell'anno durante il quale sono stati banditi i concorsi e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.

Art. 8.

Nomina a capo operaio

La nomina a capo operaio nel ruolo del personale delle lavorazioni e nel ruolo del personale dei servizi generali si consegue mediante scrutinio di merito comparativo, da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 9, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Allo scrutinio vengono ammessi gli operai della categoria specializzati del rispettivo ruolo che appartengano alla categoria medesima da almeno tre anni, che contino non meno di dieci anni di servizio complessivo ininterrotto, che siano stati classificati « ottimo » nell'ultimo quinquennio e che abbiano la qualifica di mestiere determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

Presso il Ministero della difesa è costituito il Consiglio di amministrazione per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

Il Consiglio è composto: dal capo del personale degli operai che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I quattro membri del Consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

Art. 10.

Congedo ordinario

Agli operai del Ministero della difesa spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 11.

Congedo straordinario

A modifica di quanto previsto all'art. 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.

Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però di compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.

Art. 12.

Congedo speciale per infermità non dipendente da causa di servizio

Per malattia od infortunio non dipendenti da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario del Ministero della difesa, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a cause di guerra o di servizio, è concesso al personale di cui al presente decreto, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.

Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi, con esclusione però dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

Art. 13.

Congedo speciale per malattia dipendente da causa di servizio

Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dal competente organo sanitario, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.

Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

E' fatto comunque salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore di cui al citato art. 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare l'anno.

Art. 14.

Cumulo congedi

Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 12, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

Art. 15.

Assenze occasionali

Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente art. 12, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

Art. 16.

Cessazione contributi Enpas per il trattamento economico di malattia

Nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'art. 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'art. 29 e, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'art. 30 della legge 5 marzo 1961, numero 90.

Art. 17.

Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai del Ministero della difesa in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Tabella organica provvisoria

A decorrere dal 1° gennaio 1966 e fino a quando, ai termini del successivo art. 28, e comunque non oltre il 1° gennaio 1974, non entrerà in vigore la tabella *A* di cui all'art. 1, la consistenza organica dei ruoli del personale operaio del Ministero della difesa è stabilita dalla tabella *A*/1 allegata al presente decreto.

Art. 19.

Quadro di equiparazione inquadramento operai

Gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica -, inquadrati nelle categorie di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati, ferma restando anche agli effetti degli aumenti periodici della paga la rispettiva anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza, nelle categorie del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, in rapporto alla qualifica di mestiere da ciascuno posseduta, sulla base del seguente quadro di equiparazione:

capo operaio, categoria dei capi operai;
1ª categoria, categoria degli operai specializzati;
2ª categoria, categoria degli operai qualificati;
3ª categoria, categoria degli operai comuni.

Le vacanze esistenti alla data del 1° gennaio 1966 nelle categorie dei capi operai e degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, di cui alla tabella organica *A*/1 allegata al presente decreto, verranno utilizzate per il riassorbimento dei soprannumeri risultanti alla data stessa nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni dei suddetti ruoli.

Art. 20.

Disposizioni particolari per il passaggio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali saranno conferiti, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 1° luglio 1966 e dopo gli inquadramenti previsti al primo comma del precedente art. 19, agli operai appartenenti alla categoria immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo.

Allo scrutinio stesso saranno ammessi gli operai che contino nella categoria di appartenenza una anzianità di almeno 10 anni ed abbiano riportato la classifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

Con determinazione del Ministro per la difesa saranno stabilite le qualifiche di mestiere per l'ammissione agli scrutini di cui al comma precedente nonchè, per ciascuna qualifica, il numero dei posti conferibili.

Art. 21.

Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria

In sede di attuazione del provvedimento di cui allo art. 19, gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica -, inquadrati nella 4ª e 5ª categoria della rispettiva pianta organica, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati nella categoria degli operai comuni dei ruoli delle lavorazioni o dei servizi generali, sulla base della qualifica di mestiere da ciascuno posseduta.

Art. 22.

Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Art. 23.

Anzianità di servizio per l'ammissione agli scrutini di merito comparativo

Ai fini dell'ammissione agli scrutini di merito comparativo, di cui al precedente art. 20, comma secondo, verrà valutata per intero l'anzianità maturata, in servizio di ruolo e non di ruolo, nella categoria di appartenenza.

Art. 24.

Disposizioni particolari per gli addetti alle stazioni meteorologiche, ai reparti lavori demaniali dell'Aeronautica e ad altri enti del Ministero della difesa.

I posti disponibili nelle diverse categorie dei ruoli del personale operaio del Ministero della difesa alla data del 31 dicembre 1965 verranno integralmente coperti, con le limitazioni di cui al successivo comma, mediante pubblici concorsi ai quali potranno essere ammessi gli incaricati civili addetti all'esercizio delle stazioni meteorologiche dell'Aeronautica, gli operai occasionali dei reparti lavori demaniali dell'Aeronautica e gli operai che, comunque assunti o denominati, risultino adibiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle lavorazioni od ai servizi generali del Ministero della difesa e retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero stesso.

La disposizione del precedente comma si applica soltanto nei confronti di coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ad eccezione del limite massimo di età, che comunque non potrà essere superiore ai 55 anni, ed abbiano lodevolmente prestato la loro opera, per almeno due anni, presso gli enti del Ministero della difesa in attività proprie delle qualifiche di mestiere dei posti messi a concorso.

Gli operai di cui ai commi precedenti potranno altresì essere ammessi, purchè si trovino nelle condizioni previste nei due suddetti commi, ai pubblici concorsi che verranno banditi dal Ministero della difesa fino al 31 dicembre 1973.

Art. 25.

Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo

Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualità di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga.

Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Utilizzazione delle vacanze conseguenti a collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età

Le vacanze che si formeranno, a decorrere dal 1° gennaio 1966, a seguito dei collocamenti a riposo di cui all'art. 51, comma primo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle dotazioni organiche del personale operaio del Ministero della difesa previste dalla tabella *A*/1 allegata al presente decreto, potranno essere utilizzate per nuove assunzioni, nella misura massima di un terzo delle vacanze stesse, fino a raggiungere la consistenza organica prevista dalla tabella *A* di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le assunzioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate applicando il combinato disposto degli articoli 4 e 6 del presente decreto.

Art. 27.

Applicabilità agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 *marzo* 1961, *n*. 90

Sono applicabili agli operai del Ministero della difesa le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dal presente decreto, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nel decreto stesso.

Art. 28.

Decorrenze

Per l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 del presente decreto valgono le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.

Le disposizioni di cui all'art. 1, all'art. 2, esclusa l'applicazione della tabella *B* ivi prevista, agli articoli dal 10 al 19 inclusi, e all'art. 21 esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Le disposizioni di cui ai rimanenti articoli, escluse quelle concernenti il trattamento economico previsto dall'art. 2, esplicano la loro efficacia dal 1° luglio 1966, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data stessa delle nomine a capo operaio e dei passaggi di categoria.

La tabella *B* allegata al presente decreto relativa alla nuova classificazione economica degli operai del Ministero della difesa viene applicata dal 1° gennaio 1968.

La tabella *A* allegata al presente decreto entrerà in vigore allorquando avrà trovato integrale applicazione il disposto di cui al precedente art. 26.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 73. — VILLA

MINISTERO DELLA DIFESA

TABELLA *A*

Ruoli organici del personale operaio del Ministero della difesa

CATEGORIE	Ruolo delle lavorazioni	Ruolo dei servizi generali	TOTALI
Capi operai	2.322	147	2.469
Operai specializzati	14.790	2.680	17.470
Operai qualificati	11.758	5.920	17.678
Operai comuni	2.257	5.668	7.925
Totali	31.127	14.415	45.542

Visto, *il Ministro*: ANDREOTTI

TABELLA *A*/1 (*provvisoria*)

Ruoli organici del personale operaio del Ministero della difesa

CATEGORIE	Ruolo delle lavorazioni	Ruolo dei servizi generali	TOTALI
Capi operai	2.669	169	2.838
Operai specializzati	16.998	3.080	20.078
Operai qualificati	13.513	6.804	20.317
Operai comuni	2.594	6.515	9.109
Totali	35.774	16.568	52.342

Visto, *il Ministro*: ANDREOTTI

TABELLA *B*

Paghe spettanti al personale operaio del Ministero della difesa

Categorie		Paga annua lorda
Capo operaio	L.	1.067.500
Operaio specializzato	»	956.600
Operaio qualificato	»	880.300
Operaio comune	»	833.100

Visto, *il Ministro*: ANDREOTTI

TABELLA *C*

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni

QUALIFICHE DI MESTIERE	Specializzati	Qualificati	Comuni
Acetilenista	X	X	—
Acidista	X	X	—
Affilatore	—	X	X
Aggiustatore meccanico	X	X	X
Alesatore	X	X	—
Animista	X	X	X
Apparecchiatore: radiotelegrafonico, telegrafonico, telescriventista	X	X	X
Armaiolo	X	X	X

QUALIFICHE DI MESTIERE	Specializzati	Qualificati	Comuni
Armaiolo per balipedio	X	X	X
Artificiere	X	X	X
Asfaltista	X	X	X
Astucciaio	X	X	X
Attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio	X	X	—
Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista	X	X	—
Attrezzista meccanico ed utensilista	X	—	—
Autotipista	X	X	—
Bandieraio	—	X	—
Battimazza	—	—	X
Battitore di lamiera	X	X	—
Bottaio	X	X	—
Brocciatore	X	X	X
Brunitore	—	X	—
Calafato da mazzuola in ferro ed in legno	X	X	X
Calcografo	X	X	—
Calderaio e calderaio fucinatore	X	X	—
Calibrista	X	—	—
Calzolaio	—	X	—
Calzolaio modellista	X	—	—
Cambista e differenziatore	X	X	—
Carburatorista	X	X	X
Cardatore	—	X	—
Carenatore	—	—	X
Carpentiere armatore	X	X	X
Carpentiere in ferro e metalli	X	X	X
Carpentiere in legno	X	X	X
Carradore	X	X	—
Carrozziere	X	X	—
Cartotecnico	X	X	X
Cementista	X	X	X
Cernitore di vetri d'ottica	X	X	—
Cianografo ed eliocianografo	—	X	X
Cinetecnico e montatore di pellicole	X	X	—
Coibentatore	X	X	—
Collaudatore al banco di parti di velivoli	X	X	—
Collaudatore al banco di turboreattori	X	X	—
Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati	X	X	—
Collaudatore di congegni ottici e fotogrammetrici	X	X	—
Collaudatore di macchine e loro parti	X	X	—
Collaudatore di ottiche	X	X	—
Collaudatore elettromeccanico	X	X	—
Collaudatore elettronico	X	X	—
Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli ed artifizi vari	X	X	—
Collaudatore meccanico	X	X	—
Collaudatore meccanico per congegni di tiro	X	X	—
Collaudatore motorista	X	X	—
Compressorista	X	X	X
Conducente di mezzi speciali con patente D ed E	X	—	—
Conduttore di forni elettrici	—	X	—
Conduttore di forni non elettrici	—	X	—
Conduttore di gru e carri ponti	—	X	X
Conduttore di gruppi elettrogeni	X	X	X
Conduttore di macchine agricole	X	X	X
Conduttore di macchine per calzature	X	X	X
Conduttore di macchine per lavorazione lana, filati, tessuti	X	X	X
Conduttore di macchine per presso-fusione	X	X	—
Conduttore di macchine utensili automatiche e semi-automatiche	—	X	X
Conduttore di mezzi mobili speciali (di sollevamento, trasporto e carico ecc.)	—	X	X
Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP	—	X	—
Conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP	X	—	—
Congegnatore di precisione	X	—	—
Congegnatore meccanico	—	X	—
Congegnatore elettrico	—	X	—
Cordaio	X	X	—
Correttore di bozze tipografiche	X	—	—
Costruttore di plastici	X	—	—
Crogiuolista materie refrattarie	X	X	—
Cuoiaio	X	X	—
Decapatore con soda, acidi e detergenti	—	X	X
Decontaminatore N.B.C.	X	X	—
Decoratore	X	X	—
Dragatore	X	X	X
Ebanista ed intagliatore in legno	X	—	—
Elettricista: accumulatorista bobinatore elettrico ed avvolgitore circuitista installatore e riparatore elettrauto elettrogenista magnetista per centrali elettriche per impianti e apparecchiature di compensazione magnetica	X	X	X
Elettroacustico per ultrasuoni	X	X	X
Elettrochimico, galvanizzatore e galvano-plastico	X	X	X
Elettromeccanico	X	X	X
Elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'arma	X	X	X
Elicista aeronautico	X	X	—
Esplosivista	X	—	—
Fabbro fucinatore e forgiatore	X	X	X
Falegname	X	X	X
Falegname macchinista	X	X	X
Fonditore	X	X	X
Fornaciaio	—	X	X
Foratore	—	X	—
Fotografo operatore stampatore a gelatina	X	X	X
Fotografo ritoccatore all'aerografo	X	X	—
Fotografo ritoccatore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista riproduttore	X	X	X
Fotografo sviluppatore, stampatore di materiale cinematografico	X	X	—
Fotoincisore:			
a tratto o mezza tinta	X	—	—
in tricromia	X	—	—
torcoliere	X	—	—
Fotoraddrizzatore mosaicista	X	X	X
Fototecnico	X	X	X

QUALIFICHE DI MESTIERE	Specializzati	Qualificati	Comuni
Fresatore	X	X	—
Frigorista	X	X	—
Fuochista di caldaie	—	—	X
Fuochista di forni fusori	—	X	—
Gallettaio	X	X	X
Gassogenista	X	X	X
Giuntista telefonico	X	X	—
Goniometrista ed osservatore del tiro	X	X	X
Guardialinee telegrafiche e telefoniche	X	X	—
Guida palombaro	—	—	X
Idraulico di bordo	X	—	—
Idraulico o tubista	X	X	X
Imballatore	—	X	X
Imbianchino e pittore edile	—	X	X
Impastatore di gallette	X	X	X
Impiombatore di cavi metallici	—	X	X
Incisore in metallo	X	X	—
Installatore e riparatore di impianti e di apparecchiature di erogazione carburante	X	X	X
Intelatore	—	X	—
Lamierista in duralluminio per costruzioni aeronautiche e varie	X	—	—
Laminatore	—	X	—
Lattoniere	—	X	—
Lavoratore di vetri d'ottica	X	X	—
Legatore di libri	X	X	X
Legatore, rilegatore in pelle, doratore	X	X	—
Linotipista manutentore	X	X	X
Linotipista tipografo	X	X	—
Litografo disegnatore cromista	X	X	—
Litografo levigatore e granitore	X	X	—
Litografo macchinista	X	X	—
Litografo trasportatore	X	X	—
Litografo tiraprove	X	X	—
Litografo veritipista	X	X	—
Livellatore di canne per armi	X	X	—
Luciuatore di mobili	—	X	X
Lucidista di disegni	X	X	X
Macellaio	—	X	—
Maniscalco	—	X	—
Marmista e scalpellino	X	X	X
Mascheratore sceneggiatore	X	X	X
Materassaio	—	X	—
Meccanico	X	X	X
Meccanico, aggiustatore di macchine per sartoria o per calzature	X	X	X
Meccanico, aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione	X	X	X
Meccanico di centrale telefonica	X	X	—
Meccanico elettrogenista	X	X	X
Meccanico odontotecnico	X	X	—
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati	X	X	X
Meccanico per congegni di puntamento e tiro	X	X	X
Meccanico per macchine da scrivere, da calcolo e telescriventi	X	X	X
Meccanico per macchine meccanografiche	X	X	X
Meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici	X	X	X
Meccanico tipografo	X	X	X

QUALIFICHE DI MESTIERE	Specializzati	Qualificati	Comuni
Metallizzatore a spruzzo	—	X	—
Misuratore di artiglieria e di armi portatili	X	X	—
Modellista	X	X	X
Modellista fonditore	X	X	X
Montatore aeronautico	X	X	—
Montatore:			
di apparecchi antigas	X	X	—
di automotocicli e mezzi blindocorazzati	X	X	—
di impianti oleo-dinamici	X	X	—
di fari	X	X	—
di macchine	X	X	—
di motori	X	X	—
di ottiche	X	X	—
di spolette ed artifizi	X	X	—
Motorista	X	X	X
Motorista per turboreattori	X	X	X
Mugnaio	X	X	X
Muratore	X	X	X
Operaio chimico	X	X	—
Operaio per bacino:			
addetto al coordinamento delle operazioni di manutenzione di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa	X	X	X
addetto alla condotta e manutenzione dei macchinari	X	X	X
addetto alle operazioni marinaresche e piani di posa	—	X	X
Operatore di macchine meccanografiche	X	X	X
Operatore di microriproduttori e fotoriproduttori	X	X	—
Orditore ferraiolo	—	X	X
Orologiaio e cronometrista	X	X	—
Ottico	X	X	—
Ottico per congegni di puntamento e tiro, telemetrici e di avvistamento	X	X	X
Palombaro	—	X	—
Palombaro artefice	X	—	—
Panettiere: cernitore, impastatore, infornatore	X	X	—
Pantografista	X	X	—
Pastaio	X	X	X
Pavimentatore	X	X	—
Piallatore	—	X	—
Piastrellista	X	X	X
Piombaio	X	X	—
Pirotecnico	X	X	X
Pittore	X	X	X
Plasmatore vetro d'ottica e preparatore miscele vetrificabili	X	X	—
Pontiere	X	X	X
Pontista edile o navale	X	X	X
Preparatore di laboratorio: chimico; fisico; biologico; elettrotecnico; tecnologico; farmaceutico; batteriologico; elettronico; radiologico e di laboratorio in genere	X	X	—
Preparatore di miscele per artifizi	X	X	X
Pulitore e revisore specializzato in parti d'armi	X	—	—
Quarzista	X	X	—
Radiatorista	X	X	—

QUALIFICHE DI MESTIERE	Specializzati	Qualificati	Comuni
Radiografo	X	X	X
Ramaio	X	X	—
Rettificatore	X	X	—
Ribaditore	—	X	—
Rigatore di artiglieria e di canne per armi	X	X	X
Sabbiatore	—	—	X
Saldatore elettrico ed autogenista	X	X	X
Saldatore in gas neutro	X	X	X
Sarto	X	X	X
Sarto graficista	X	X	—
Sarto modellista	X	X	—
Sarto per paracadute	X	X	—
Sarto tagliatore	X	X	—
Scaldachiodi	—	—	X
Scandagliatore	—	—	X
Segantino e brentista circolista	X	X	—
Sellaio	X	X	—
Serrandista	X	X	—
Smaltatore	—	X	—
Soffiatore di vetro	X	X	X
Specialista per esame metalloscopico	X	—	—
Specialista per la registrazione e il mixaggio di colonne sonore	X	—	—
Staffatore	—	X	X
Stagnino	—	X	—
Stampatore di metallo su presse e bilancieri	—	X	X
Stampista	X	X	X
Stereotipista	X	X	—
Strumentista geo-topografico e di navigazione aerea e marittima	X	X	X
Strumentista per apparecchi di misura di radioattività	X	X	—
Strumentista per apparecchi meteorologici	X	X	X
Stuccatore edile	X	X	—
Tagliatore di carta e fogli plastici	—	X	X
Tappezziere	X	X	—
Tappezziere per auto	X	X	—
Teleferista	X	X	X
Telemetrista	X	X	—
Tempratore	X	X	—
Tipografo: compositore, costruttore di timbri, impressore, monotipista fonditore, monotipista tastierista	X	X	X
Tornitore in legno	X	X	—
Tornitore in metallo	X	X	—
Torrettista	X	X	X
Tracciatore di metalli	X	X	—
Trapanista	—	X	X
Trasportatore foto-litografo	X	X	—
Tubista per caldaie	X	X	X
Velaio	X	X	—
Verniciatore a pennello	X	X	X
Verniciatore a spruzzo	X	X	X
Vetraio	—	X	—
Vulcanizzatore e gommista	X	X	X
Zincatore a caldo	—	X	X

Visto, *il Ministro*: ANDREOTTI

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo dei servizi generali

QUALIFICHE DI MESTIERE	Specializzati	Qualificati	Comuni
Addetto ai centralini telefonici	—	X	X
Addetto alla ricezione, conservazione, distribuzione e spedizione di materiali	X	X	X
Addetto all'esercizio delle stazioni meteo	X	X	—
Addetto pompe rifornimento carburanti	—	X	X
Addetto stazioni servizio automezzi	—	X	X
Allevatore ed addestratore di cani da guardia	X	X	X
Bagnino o fangarolo per stabilimenti di cura	—	X	X
Barcaiolo o gondoliere	—	—	X
Boscaiolo	—	X	X
Bracciante agricolo	—	X	X
Buttero	X	X	—
Cambusiere	—	—	X
Cameriere	X	X	X
Cameriere marittimo	X	X	X
Cantoniere ferroviario	—	X	X
Capo autorimessa fornito di patente D ed E	X	—	—
Capo razza	X	—	—
Capo treno	X	X	—
Cernitore di indumenti usati	—	—	X
Conducente di automezzi e trattori con patente di tipo D ed E	X	—	—
Conducente di automezzi e trattori con patente di tipo C	—	X	—
Conducente di quadrupedi e carrette	—	—	X
Conduttore di impianti di lavanderia	X	—	—
Conduttore di locomotive e locomotori	X	—	—
Conduttore di macchine e di natanti con titolo di:			
meccanico navale di 1ª classe	X	—	—
meccanico navale di 2ª classe	—	X	—
fuochista autorizzato	X	X	—
motorista abilitato	X	X	—
Conduttore patentato di caldaie di natanti con produzione di vapore:			
fino a 500 Kg/h, pressione fino a 15 Kg/cmq., temperatura del surriscaldamento fino 220°	X	X	—
oltre 500 Kg/h, pressione oltre 15 Kg/cmq., temperatura del surriscaldamento oltre 220°	X	—	—
Contatore di valori	X	X	—
Cuoco	X	X	X
Cuoco marittimo	X	X	X
Famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione	—	X	X
Fattorino semaforico	—	—	X
Fognarolo	—	X	X
Fontaniere	—	X	—
Giardiniere ed ortolano	X	X	X
Guardarobiere e riordinatore di casermaggio	—	X	X
Guardia bacino di centrale idroelettrica	X	X	X
Guardiano	—	X	X
Infermiere	X	X	—
Infermiere in veterinaria	—	X	X

QUALIFICHE DI MESTIERE	Specializzati	Qualificati	Comuni
Lavandaio	—	—	X
Manovale specializzato	—	—	X
Manovratore carri ferroviari	X	X	X
Marinaio: attrezzista, di coperta, carbonaio, fuochista, motorista	—	X	X
Operatore cinematografico	X	X	—
Padrone di motoscafi e pirobarche	—	X	—
Padrone di motoscafi velocissimi	X	—	—
Padrone di rimorchiatori	X	—	—
Padrone marittimo al traffico con titolo di:			
padrone marittimo per il traffico	X	—	—
marinaio autorizzato al piccolo traffico	X	X	—
capo barca per il traffico	—	X	—
Pompiere	—	X	X
Rammendatrice e cucitrice	—	X	X
Serpante	—	—	X
Sguattero	—	—	X
Sorvegliante di lavori agricoli	X	X	—
Stalliere	—	—	X
Stradino	—	—	X
Vivaista	X	X	—

Visto, *il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1481**.

Riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e finalità

Gli stabilimenti e arsenali militari sono organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate.

Tipo, finalità, compiti specifici di cui all'articolo seguente, numero e dislocazione sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico.

Art. 2.

Compiti

Gli stabilimenti e arsenali militari assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i seguenti compiti:

a) produzione di mezzi e materiali;

b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;

c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;

d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;

e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;

f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.

Essi, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.

Art. 3.

Direzione e dipendenza

Gli enti di cui al precedente art. 1 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori. L'incarico è conferito con decreto ministeriale. Essi dipendono dalle Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.

Il potere disciplinare su detti enti viene esercitato dai comandi competenti nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Struttura organizzativa comune

Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti hanno la seguente struttura organizzativa:

1) Direzione;

2) Servizi.

Un vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e sopraintende ai particolari servizi posti alle proprie dipendenze. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.

Le funzioni di vice direttore sono conferite ad un ufficiale.

Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.

L'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 5.

Autonomia e funzionalità

Gli stabilimenti e arsenali militari hanno autonomia funzionale nell'ambito dei programmi di lavoro per essi disposti dai competenti organi centrali del Ministero della difesa.

Le variazioni che si rendessero necessarie ai detti programmi sono soggette all'approvazione dei detti organi centrali.

L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attività degli stabilimenti e arsenali militari con quelle di carattere operativo e logistico nell'ambito del territorio in cui essi sono ubicati, viene esercitata da comandi territoriali designati.

Nei limiti consentiti dalla prioritaria esecuzione dei programmi, gli stabilimenti e arsenali militari possono intraprendere, previa autorizzazione del Ministro o di persone dallo stesso delegate, attività di lavoro retribuito per altre Amministrazioni pubbliche, nonchè per privati committenti, secondo le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al successivo art. 12.

Art. 6.

Approvazione programmi annuali

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario le Direzioni generali competenti predispongono i programmi per ciascuno degli stabilimenti e arsenali dipendenti ed il relativo piano di spesa.

I direttori di stabilimento o arsenale, per gli acquisti nonchè per i lavori da affidarsi all'industria privata previsti dai programmi disposti dagli organi centrali ai sensi del precedente art. 5, sono autorizzati a dar corso ai procedimenti di aggiudicazione con riserva di approvazione da parte della competente autorità, nei limiti e modalità risultanti dalla legge, dal regolamento e dalle speciali disposizioni vigenti per i contratti delle Amministrazioni militari di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Contratti per acquisto materiali ed esecuzione lavori

Per l'acquisto dei materiali e prodotti necessari per le lavorazioni nonchè per i lavori da affidarsi all'industria privata si provvede mediante contratti in conformità delle norme della legge e del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e secondo le speciali disposizioni vigenti per i contratti delle Amministrazioni militari.

I contratti di cui al precedente comma sono stipulati dai direttori o da chi ne fa le veci.

Qualora, per essere andate deserte le gare o per inadempienza dei fornitori o imprenditori ovvero per impreviste necessità militari, non sia possibile o conveniente la trattativa privata e vi sia urgenza di procedere agli acquisti o ai lavori, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, da allegarsi agli atti della liquidazione delle spese, che le forniture o i lavori siano eseguiti in economia.

Art. 8.

Acquisti e lavori urgenti

Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui al precedente art. 7 può essere iniziata, previa autorizzazione del Ministro prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione del contratto, limitatamente però ad un quinto del loro importo.

La dichiarazione motivata di urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata registrazione del contratto da parte della predetta Corte dei conti, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nei limiti sopraindicati.

Art. 9.

Stipulazione dei contratti

All'espletamento delle gare inerenti a contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa nonchè alla predisposizione degli atti per la stipulazione dei contratti che, a norma dei precedenti articoli, possono essere stipulati dal direttore di stabilimento o arsenale, si provvede in conformità della legge e del relativo regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè delle speciali disposizioni vigenti per le Amministrazioni militari.

Art. 10.

Servizi in economia

I servizi che per la loro natura possono eseguirsi in economia sono determinati dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

Impianti tecnici e mezzi di lavoro

La consistenza e l'ammodernamento degli impianti tecnici e dei mezzi di lavoro occorrenti per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti e arsenali, ivi compresi i galleggianti e gli autoveicoli, sono stabiliti dalle Direzioni generali competenti.

Art. 12.

Amministrazione e contabilità

Le norme concernenti l'amministrazione e la contabilità degli stabilimenti e arsenali militari saranno contenute nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Attività particolari degli stabilimenti e arsenali

Gli stabilimenti e gli arsenali possono svolgere attività che rientrano nella competenza di Direzione generale diversa da quella da cui direttamente dipendono. In tal caso le lavorazioni sono programmate e finanziate dalla Direzione generale competente per materia, d'intesa con quella da cui gli stabilimenti e arsenali direttamente dipendono.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Per gli stabilimenti e arsenali militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sino a quando non entrerà in vigore il regolamento di cui ai precedenti articoli 10 e 12, da emanarsi, con decreto del Presi-

dente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1482**.

Norme sull'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento di servizi del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni, sono estese alla Marina e all'Aeronautica, in quanto applicabili in relazione alle specifiche esigenze e agli ordinamenti di ciascuna delle predette forze armate. E' abrogato l'art. 28 del citato testo unico.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sono estese agli enti dell'Esercito e della Marina.

Le disposizioni dell'art. 10 della citata legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, concernenti la vendita ad economia di materiali dichiarati fuori uso, sono estese agli enti dell'Esercito e della Marina.

Art. 3.

Il regolamento unificato per l'attuazione del presente decreto sarà emanato entro il 31 dicembre 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novemre 1965, n. **1483**.

Modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, numero 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il ruolo organico dei professori dell'Istituto idrografico della Marina di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 978, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 2 annessa al presente decreto.

Il predetto ruolo assume la denominazione di ruolo organico dei professori e degli assistenti dell'Istituto idrografico della Marina.

Per la nomina, l'avanzamento e lo stato giuridico dei detti assistenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli assistenti dell'Accademia navale.

Art. 3.

I ruoli organici dei professori e degli assistenti dell'Accademia aeronautica, di cui all'art. 1, primo comma, del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella n. 3 annessa al presente decreto.

Art. 4.

Gli incarichi di insegnamento delle materie a carattere non militare nell'Accademia navale, nell'Accademia aeronautica e nell'Istituto idrografico della Marina, sono conferiti con decreto del Ministro per la difesa secondo le norme vigenti per gli incarichi di insegnamento nelle Università, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione nel caso di personale di ruolo o di incaricati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di vacanza della cattedra o di legittimo impedimento del titolare.

In relazione ai posti vacanti di assistente ordinario, il Ministro per la difesa, con proprio decreto, può conferire incarichi di assistente.

L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento.

Gli assistenti incaricati sono retribuiti secondo le norme contenute nell'art. 13, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, con esclusione della indennità di ricerca scientifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 78. — VILLA

TABELLA N. 1

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
970, 900, 670, 500	Professore ordinario	14
402	Professore straordinario	
402, 325, 271	Assistenti	18

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

TABELLA N. 2

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina

Ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
970, 900, 670, 500	Professore ordinario	2
402	Professore straordinario	
402, 325, 271	Assistenti	3

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLA DIFESA

Ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica

Ex coefficiente di stipendio		
970, 900, 670, 500	Professore ordinario	10
402	Professore straordinario	
402, 325, 271	Assistenti	19

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1484**.

Scuole, istituti ed enti dell'Esercito nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, numero 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

Scuola di guerra;

Istituto geografico militare;

Scuole di applicazione d'arma e dei servizi;

Scuola di applicazione dei Carabinieri;

Accademia militare;

Scuola militare « Nunziatella »;

Scuole d'arma, di specialità e dei servizi;

Scuole allievi ufficiali di complemento;

Scuola sottufficiali dei Carabinieri;

Scuole allievi sottufficiali;

Scuole di specializzazione;

Legione allievi Carabinieri;

Centri e campi di addestramento;

Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti dell'Esercito di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito elencati nel primo comma dell'art. 1 si può provvedere mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti civili del Ministero della pubblica istruzione previo nulla osta del suddetto Ministero, nonchè dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'Amministrazione dello Stato.

Con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi d'insegnamento.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto concerne l'insegnamento nella Scuola militare « Nunziatella ».

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto o, comunque, con esse incompatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966

Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1485.

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità del personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nell'espletare l'istruttoria, si avvale per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, esprime il proprio parere in merito e trasmette il fascicolo degli atti all'ospedale militare della circoscrizione territoriale in cui l'interessato presta servizio o risiede, se assente dal servizio da almeno 90 giorni ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;

da due ufficiali superiori medici, membri.

« A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

« La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera.

« La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione è considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente ».

Dopo l'art. 10, è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. — Le Commissioni indicate nei precedenti articoli 1 e 5, allorchè prendono in esame pratiche relative al personale militare e civile appartenente alla Amministrazione della pubblica sicurezza, sono integrate da un ufficiale medico di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con voto consultivo ».

L'art. 11, quale modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Alla diretta dipendenza del Ministero della difesa è istituito un Collegio medico-legale composto:

a) di un generale medico, presidente;

b) di un maggiore generale medico, sostituto del presidente, appartenente a forza armata diversa da quella del presidente;

c) di quattordici ufficiali medici dell'Esercito, di cui tre maggiori generali, presidenti di sezione, e undici ufficiali superiori, membri;

d) di sette ufficiali medici della Marina, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;

e) di sette ufficiali medici dell'Aeronautica, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;

f) di due ufficiali superiori medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, membri;

g) di un tenente colonnello o maggiore medico in servizio permanente, con funzioni di segretario, senza diritto a voto. In caso di assenza, il segretario è scelto dal presidente fra gli ufficiali in servizio permanente componenti il Collegio.

« I componenti del Collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del Collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente.

« La nomina dei componenti del Collegio è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

« Al Collegio possono essere assegnati temporaneamente, quali membri aggiunti, ufficiali medici in servizio permanente o in congedo, in numero complessivamente non superiore a quello dei membri effettivi.

« Il presidente può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

« Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire duemila per ciascun giorno di adunanza del Collegio tenuta con il loro intervento ».

Dopo l'art. 11, è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Il Collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta di un maggior generale, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al quarto comma dell'art. 11.

« Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi oltre il presidente nelle sedute plenarie e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione ».

Art. 2.

Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativo alla sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 76. — VILLA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

PREZZO L. 450

(4151939) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.